

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

## Sommario

Reg. (CEE) n. 316/68 del 12 marzo 1968 <sup>(1)</sup> .....	2
Reg. (CEE) 27 febbraio 1968, n. 234/68 <sup>(1)</sup> .....	16
Reg. (CEE) n. 537/70 del 23 marzo 1970 <sup>(1)</sup> .....	23
Reg. (CEE) n. 315/68 del 12 marzo 1968 <sup>(1)</sup> .....	27
Reg. (CEE) n. 801/71 del 19 aprile 1971 <sup>(1)</sup> .....	42
Dir. 93/49/CEE del 23 giugno 1993 <sup>(1)</sup> .....	43
Dir. 20 luglio 1998, n. 98/56/CE <sup>(1)</sup> .....	51
Dir. 1999/68/CE del 28 giugno 1999 <sup>(1)</sup> .....	66
D.M. 9 agosto 2000 <sup>(1)</sup> .....	68
Dir. 8 maggio 2000, n. 2000/29/CE <sup>(1)</sup> .....	73
L. 2 aprile 1968, n. 451 <sup>(1)</sup> .....	186
D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 <sup>(1)</sup> .....	187
D.M. 14 aprile 1997 <sup>(1)</sup> .....	194

# **Reg. (CEE) n. 316/68 del 12 marzo 1968 <sup>(1)</sup>.**

## **Regolamento del Consiglio**

**relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco.**

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 marzo 1968, n. L 71. Entrato in vigore il 24 marzo 1968.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il *regolamento (CEE) n. 234/68* del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i fiori recisi freschi e il fogliame fresco sono oggetto di un commercio importante, da un lato, all'interno della Comunità e, dall'altro lato, tra gli Stati membri e i paesi terzi; che è opportuno ricercare il miglioramento e l'unificazione dei livelli di qualità dei prodotti commercializzati; che occorre pertanto stabilire norme comuni di qualità per tali prodotti,

ha adottato il presente regolamento:

### **Articolo 1**

1. Sono fissate norme di qualità per:

- i fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, della voce NC 0603 della tariffa doganale comune <sup>(2)</sup>,

- il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>.

2. Tali norme di qualità sono definite negli allegati.

(2) Trattino così modificato dall'articolo 1 del *regolamento (CE) n. 1212/2007*.

(3) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del *regolamento (CE) n. 1212/2007*.

### **Articolo 2**

1. A decorrere dal 1° luglio 1968 i prodotti di cui all'articolo 1 che non siano conformi alle norme di qualità:

- non possono, all'interno della Comunità, essere esposti a fini di vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o comunque commercializzati nella fase del commercio all'ingrosso né dai commercianti, né direttamente dai produttori <sup>(4)</sup>.

- non sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,
- non sono ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga alle disposizioni del paragrafo 1, terzo trattino, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di un paese terzo determinato per quanto riguarda taluni criteri relativi alle norme di qualità. L'autorizzazione viene accordata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del *regolamento (CEE) n. 234/68*; secondo la stessa procedura vengono fissate le condizioni cui potrebbe essere subordinata l'autorizzazione.

(4) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 2991/78*.

### **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### **Allegato I**

#### **Norme comuni di qualità per i fiori recisi**

#### **I. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti norme si applicano ai fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, della voce NC 0603 della tariffa doganale comune <sup>(5)</sup>.

#### **II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

##### **A. Caratteristiche minime**

I prodotti devono essere stati recisi o colti, secondo la specie, con cura e aver raggiunto uno sviluppo sufficiente.

##### **B. Classificazione**

###### **i) Categoria I**

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della specie ed, eventualmente, della varietà (cultivar).

Tutte le parti dei fiori recisi devono essere:

- intere,
- fresche,
- prive di parassiti d'origine animale o vegetale ed esenti da danni causati da questi,

- esenti da residui di prodotti antiparassitari o da altre sostanze estranee che deturpano l'aspetto del prodotto,

- esenti da ammaccature,

- esenti da difetti di vegetazione; per i garofani la spaccatura del calice non è considerata come un difetto di vegetazione. Per i garofani americani, tuttavia, i fiori con il calice spaccato devono essere provvisti di cerchietto, presentati separatamente in lotti omogenei e sugli imballaggi devono essere apposte appropriate indicazioni.

Gli steli devono essere, secondo la specie (species) e la varietà (cultivar), rigidi e sufficientemente solidi per portare il fiore o i fiori.

## ii) Categoria II

Questa categoria comprende prodotti non conformi a tutti i requisiti della categoria I.

Tutte le parti dei fiori recisi devono essere:

- intere,

- fresche,

- esenti da parassiti di origine animale.

I fiori possono tuttavia presentare i seguenti difetti:

- leggere malformazioni,

- leggere ammaccature,

- leggeri danni dovuti in particolare a malattie o all'azione di parassiti di origine animale,

- steli meno rigidi e meno solidi,

- piccole macchie dovute a trattamenti antiparassitari.

I difetti ammessi non devono compromettere la consistenza, l'aspetto e la buona utilizzazione dei prodotti.

## **C. Denominazione extra**

I prodotti che presentino le caratteristiche della categoria I e non fruiscano di alcuna tolleranza di qualità, possono essere denominati extra. Tuttavia tale denominazione non può essere utilizzata per designare i garofani americani a calice spaccato.

## **III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Le disposizioni particolari a taluni generi di fiori compresi nell'allegato I A prevalgono sulle disposizioni previste nel presente allegato.

#### IV. CALIBRAZIONE

Per i fiori recisi la calibrazione deve essere effettuata almeno secondo la scala seguente:

Codice di lunghezza	Lunghezza
0	meno di 5 cm o fiori commercializzati senza stelo
5	5 - 10 cm
10	10 - 15 cm
15	15 - 20 cm
20	20 - 30 cm
30	30 - 40 cm
40	40 - 50 cm
50	50 - 60 cm
60	60 - 80 cm
80	80 - 100 cm
100	100 - 120 cm
120	oltre 120 cm

Queste lunghezze si intendono con fiore compreso.

La differenza per unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) tra la lunghezza massima e minima dei fiori contenuti in detta unità non può superare:

- 2,5 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice 15 e inferiori,
- 5,0 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice da 20 (incluso) a 50 (incluso),
- 10,0 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice 60 e superiori.

Questa differenza può essere del doppio per i fiori presentati in scala.

Per i crisantemi a fiori grandi, presentati in scala, tale differenza può raggiungere i 20 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice da 20 (incluso) a 50 (incluso).

La scala di calibro e l'omogeneità di lunghezza sopra previste non sono applicabili alla mimosa.

La lunghezza minima dei rami di mimosa è fissata a 20 cm. Tuttavia, possono essere ammesse unità di presentazione composte esclusivamente di piccoli ramoscelli, di lunghezza inferiore ai 20 cm, purché sia apposta sugli imballaggi la denominazione "boutonniere" o una menzione equivalente.

#### V. TOLLERANZE DI QUALITÀ

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi.

i) Categoria I

Il 5% dei fiori recisi possono presentare leggerissimi difetti, purché l'omogeneità dei fiori in una unità di presentazione non risulti pregiudicata.

## ii) Categoria II

Il 10% dei fiori recisi possono non corrispondere alle caratteristiche della categoria. La metà di questa percentuale può essere attaccata da parassiti di origine animale o vegetale. I difetti in questione non devono compromettere l'utilizzazione dei prodotti.

## **VI. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE**

### **A. Presentazione <sup>(6)</sup>**

Un'unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) deve comprendere 5, 10, o un multiplo di 10 pezzi.

Tuttavia, tale norma non si applica:

- a) ai fiori normalmente commercializzati all'unità,
- b) ai fiori normalmente commercializzati a peso,
- c) ai fiori per i quali il venditore ed il compratore decidono espressamente di derogare alle disposizioni relative alla quantità di fiori contenuti in un'unità di presentazione. Questa deroga è ammessa unicamente per delle transazioni al di fuori dei mercati all'ingrosso purché:
  - le merci siano oggetto di una transazione di vendita diretta al dettaglio od a una persona che agisca per ordine del dettagliante sulla base di un prezzo di vendita prestabilito per unità di presentazione al livello del commercio all'ingrosso,
  - le merci siano accompagnate da fattura, buono di consegna o altro documento che faccia menzione del prezzo di vendita,
  - l'unità di presentazione sia presentata nell'imballaggio definitivo richiesto dal compratore e destinato al consumatore finale. Questo imballaggio deve permettere l'identificazione delle merci.

### **B. Omogeneità**

Ciascuna unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) deve contenere fiori dello stesso genere (genus), specie (species) o varietà (cultivar) e della stessa categoria di qualità, che presentino un'omogeneità di sviluppo.

Sono tuttavia ammesse presentazioni miste di fiori ed eventualmente di fiori e fogliame di generi (genus), di specie (species) o di varietà (cultivar) diverse, purché siano composte di prodotti della stessa categoria di qualità e siano apposte appropriate indicazioni esterne.

### **C. Condizionamento**

Il condizionamento deve essere tale da garantire un'adeguata protezione del prodotto. Le carte e gli altri materiali che si trovano a contatto con i fiori recisi devono essere nuovi.

## VII. INDICAZIONI ESTERNE

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

### A. Identificazione

Imballatore o Speditore	Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione.
-------------------------	---

### B. Natura del prodotto

- genere (genus),
- specie (species) o varietà (cultivar) o colore dei fiori,
- se necessario, la menzione "miscuglio" o espressione equivalente.

### C. Origine del prodotto (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- categoria,
- calibrazione (codice di lunghezza) o lunghezze minime e massime, facoltativo <sup>(7)</sup>
- numero o peso netto.

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

### F. Presentazione <sup>(8)</sup>

Se il numero di fiori per unità di presentazione non corrisponde alle disposizioni del capitolo VI A, l'indicazione dei colli deve indicare la composizione esatta delle unità di presentazione in essi contenute.

(5) Punto così modificato dall'articolo 1 del *regolamento (CE) n. 1212/2007*.

(6) L'intera lettera A è stata così sostituita dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 802/71*.

(7) Termine aggiunto dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 309/79*.

(8) La presente lettera F è stata aggiunta dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 802/71*.

## Allegato I A

### Norme comuni di qualità per i fiori recisi freschi

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MIMOSA

La mimosa deve rispondere almeno ai criteri di qualità della categoria I.

Tuttavia, per tale genere, la nozione di rigidità non va presa in considerazione per le estremità apicali degli steli floreali. La base dei rami non deve essere troppo legnosa.

La mimosa deve inoltre presentare i seguenti criteri di qualità:

- ramo ben fornito di fiori,
- stelo non spuntato. Sono tuttavia ammessi steli spuntati il cui taglio superiore presenti un diametro inferiore a 2 mm.

La mimosa può essere presentata fiorita o non fiorita.

Per la mimosa fiorita, la fioritura deve essere normale in relazione alla varietà, e il numero di glomeruli verdi, non ancora fioriti, non può superare:

- il 60% per la floribunda,
- il 20% per le altre specie e varietà.

Inoltre i glomeruli fioriti devono essere di colore ben definito, non macchiati, ben fissati all'infiorescenza.

Per la mimosa non fiorita, l'80% dei glomeruli deve essere giallo (leggermente aperti).

### **Presentazione**

I rami di mimosa devono essere disposti a strati o presentati in mazzi da:

- 150, 250 e multipli di 250 grammi.

La mimosa non fiorita deve essere condizionata in sacchetti di polietilene o di materiale simile.

Ogni unità di presentazione, compresa quella alla rinfusa, deve essere di composizione omogenea e contenere unicamente rami della stessa specie e della stessa varietà.

### **Indicazioni esterne**

Oltre all'identificazione dell'imballatore o dello speditore apposta su ogni imballaggio, le indicazioni esterne devono menzionare quanto segue:

- il genere: mimosa,
- la specie o la varietà (cultivar),
- la parola "fiorita" o "non fiorita",
- eventualmente, la denominazione "boutonniere" o una menzione equivalente,
- il peso netto totale o il numero di mazzetti e relativo peso unitario.

### **Allegato II**

## **Norme comuni di qualità per il fogliame fresco**

### **I. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti norme si applicano al fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune <sup>(9)</sup>.

### **II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

I prodotti devono essere:

- di aspetto fresco,
- esenti da residui di prodotti antiparassitari o da altre sostanze estranee che deturpano l'aspetto del prodotto,
- privi di parassiti d'origine animale o vegetale, nonché dai danni causati da questi, che nuocciano all'aspetto generale del prodotto,
- esenti da tare, quali ammaccature, appassimento, che nuocciano all'aspetto generale del prodotto,
- privi di umidità esterna eccessiva,
- di colorazione tipica della specie o della varietà.

I prodotti devono essere accuratamente raccolti ed avere raggiunto un sufficiente grado di sviluppo.

### **III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Le disposizioni particolari per il genere di asparagus di cui all'allegato II A si aggiungono alle disposizioni previste dal presente allegato.

### **IV. TOLLERANZE DI QUALITÀ**

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi; il 10% del fogliame fresco può non corrispondere alle caratteristiche elencate sub II.

### **V. INDICAZIONI ESTERNE**

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

#### **A. Identificazione**

Imballatore o Speditore	Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione.
-------------------------	---

#### **B. Natura del prodotto**

"Fogliame fresco", o genere (genus) o specie (species).

(9) Punto così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1212/2007.

## **Allegato II A <sup>(10)</sup>**

### **Norme comuni di qualità per il fogliame fresco**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL FOGLIAME DI ASPARAGUS SPRENGERI**

##### **I. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni particolari si applicano al fogliame proveniente da *Asparagus densiflorus* (Kunth.) Jessop "Sprengeri" (Syn. *Asparagus L. sprengeri* Rgl.).

##### **II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

###### **i) Categoria I**

Il fogliame di *Asparagus sprengeri* classificato in questa categoria deve essere:

- ben sviluppato, non spuntato e senza vegetazioni secondarie,
- ben guarnito di cladodi solidamente attaccati,
- esente da ingiallimento,
- esente da semi.

###### **ii) Categoria II**

Questa categoria comprende il fogliame di *Asparagus sprengeri* che non rientra nella categoria I, ma che corrisponde alle caratteristiche di qualità, previste per il fogliame fresco, soprattutto per il colore tipico che esclude l'ingiallimento.

##### **III. CALIBRAZIONE**

La lunghezza è misurata dalla base all'apice dello stelo.

Per il fogliame di *Asparagus sprengeri*, la calibrazione deve corrispondere almeno alla scala seguente:

<b>Codice di lunghezza</b>	<b>Lunghezza</b>
10	10 - 30 cm
30	30 - 50 cm
50	oltre 50 cm

I rami di *Asparagus sprengeri* presentati in mazzi devono avere lunghezze sensibilmente omogenee.

##### **IV. TOLLERANZE**

## **A. Tolleranze di qualità**

Sono ammesse la seguenti tolleranze di qualità di ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi:

### **i) Categoria I**

Il 10% del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria, ma deve essere conforme a quelle della categoria II. Nessuna tolleranza è ammessa per i rami privi di apice o che presentino una vegetazione secondaria.

### **ii) Categoria II**

Il 10% del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria. Gli eventuali difetti non devono compromettere l'utilizzazione dei prodotti.

## **B. Tolleranze di lunghezza**

È ammesso un 10% sul numero di steli la cui lunghezza si discosti dai limiti fissati, fermo restando che la lunghezza degli steli più corti non può essere inferiore di oltre 5 cm al codice indicato.

## **V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE**

### **A. Presentazione**

Il fogliame di *Asparagus sprengeri* deve essere presentato in mazzi di 100, 250 o un multiplo di 250 g.

### **B. Omogeneità**

I rami privi di apice devono essere legati in mazzi separati. Il fogliame di uno stesso mazzo deve essere di forma e di colore omogenei.

### **C. Condizionamento**

Il condizionamento deve essere tale da garantire un'adeguata protezione del prodotto. Le carte e gli altri materiali che si trovano in contatto diretto con i prodotti devono essere nuovi; quando rechino indicazioni stampate, queste possono figurare soltanto sulla faccia esterna, in modo da non trovarsi in contatto con i prodotti.

## **VI. INDICAZIONI ESTERNE**

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

### **A. Identificazione**

Imballatore o Speditore	Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione.
-------------------------	---

### **B. Natura del prodotto**

*Asparagus sprengeri* o *Asparagus densiflorus* e eventualmente la varietà.

### **C. Origine del prodotto** (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale e locale.

### **D. Caratteristiche commerciali**

- categoria,
- lunghezza minima e massima o codice di lunghezza,
- numero di mazzi e peso unitario di ciascun mazzo.

### **E. Marchio ufficiale di controllo** (facoltativo).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL FOGLIAME DI ASPARAGUS PLUMOSUS

## **I. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni particolari si applicano al fogliame proveniente da *Asparagus setaceus* (Kunth.) Jessop (Syn. *Asparagus L. plumosus* Bak.).

## **II. CARATTERISTICHE PARTICOLARI**

### **A. Caratteristiche minime**

La colorazione tipica comprende diverse tonalità di verde [1]. I prodotti non devono essere clorotici e devono essere forniti di cladodi che presentano una colorazione omogenea.

Il fogliame di *Asparagus plumosus* può essere presentato sotto forma di

- palme (rami di forma regolare, paragonabile ad una foglia di palma),
- rami privi di apice (rami la cui estremità superiore è stata spuntata e che hanno l'aspetto di una ghirlanda di fronde);

[1] Il fogliame di *Asparagus plumosus* denominato "blond" o "biondo" è ugualmente ammesso con riserva di corrispondere alle prescrizioni della norma applicabile a tale prodotto.

### **B. Classificazione**

i) Categoria I

L'*Asparagus plumosus* classificato in questa categoria deve:

- essere ben sviluppato,
- avere uno stelo ben guarnito di fronda,
- essere provvisto di cladodi solidamente attaccati.

Le palme non devono essere spuntate né presentare vegetazioni secondarie. I rami privi di apice possono essere classificati in questa categoria.

## ii) Categoria II

Questa categoria comprende il fogliame di *Asparagus plumosus* che non rientra nella categoria I, ma che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste per il fogliame fresco e alle caratteristiche particolari suddette.

Tuttavia, i prodotti che presentano difetti di aspetto possono essere classificati in questa categoria. Le palme prive di apice o con vegetazione secondaria devono essere presentate separatamente.

### III. CALIBRAZIONE

La lunghezza è misurata dalle base all'apice dello stelo. Per le palme la calibrazione deve corrispondere almeno alla scala seguente:

Codice di lunghezza	Lunghezza
10	10 - 30 cm
30	30 - 40 cm
40	40 - 60 cm
60	oltre 60 cm.

Per i rami privi di apice la calibrazione deve corrispondere alla scala seguente:

Codice di lunghezza	Lunghezza
10	10 - 30 cm
30	30 - 50 cm
50	oltre 50 cm.

### IV. TOLLERANZE

#### A. Tolleranze di qualità

Sono ammesse le seguenti tolleranze di qualità di ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi:

#### i) Categoria I

Il 10% del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria, ma deve essere conforme a quelle della categoria II.

Per quanto riguarda le palme nessuna tolleranza è ammessa per i rami spuntati o che presentano una vegetazione secondaria.

## ii) Categoria II

Il 10% del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria. Gli eventuali difetti non devono compromettere l'utilizzazione dei prodotti.

### **B. Tolleranza di lunghezza**

È ammesso un 10% sul numero di rami la cui lunghezza si discosti dai limiti fissati, fermo restando che la lunghezza di rami più corti non può essere inferiore di oltre 5 cm dal codice indicato.

## **V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE**

### **A. Presentazione**

Il fogliame di *Asparagus plumosus* deve essere presentato in mazzi di 10 steli o di un multiplo di 10.

### **B. Omogeneità**

Il fogliame di una mazzo deve essere di colore omogeneo. Palme e rami privi di apice nonché le palme prive di apice classificati esclusivamente nella categoria II devono essere legati in mazzi separati.

### **C. Condizionamento**

Il condizionamento deve essere tale da garantire un'adeguata protezione del prodotto. Le carte e gli altri materiali che si trovano in contatto diretto con i prodotti devono essere nuovi; quando rechino indicazioni stampate, queste possono figurare soltanto sulla faccia esterna, in modo da non trovarsi in contatto con i prodotti.

## **VI. INDICAZIONI ESTERNE**

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

### **A. Identificazione**

Imballatore o Speditore	Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione.
-------------------------	---

### **B. Natura del prodotto**

*Asparagus plumosus* o *Asparagus setaceus*.

### **C. Origine del prodotto** (facoltativo)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### **D. Caratteristiche commerciali**

- categoria,

- indicazione palme o rami privi di apice, secondo il caso,

- lunghezza minima e massima o codice di lunghezza,
- numeri di mazzi e numero di steli per mazzo,
- all'occorrenza "biondo" o "blond".

**E. Marchio ufficiale di controllo** (facoltativo).

(10) Allegato così sostituito dall'allegato al *regolamento (CEE) n. 1155/76*.

# **Reg. (CEE) 27 febbraio 1968, n. 234/68 <sup>(1)</sup>.**

## **Regolamento del Consiglio**

**relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.**

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 2 marzo 1968, n. L 55. Entrato in vigore il 5 marzo 1968.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura ha importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunità; che per gli agricoltori di tali regioni questa produzione rappresenta una parte preponderante del reddito; che è pertanto opportuno favorire con misure adeguate il collocamento razionale di tale produzione e assicurare la stabilità del mercato;

considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è l'applicazione di norme comuni di qualità ai prodotti in causa; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

considerando che l'applicazione di tali norme esige un controllo della qualità per i prodotti soggetti a normalizzazione; che occorre pertanto prevedere delle misure che garantiscano un tale controllo;

considerando che le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico importante per la Comunità; che il mantenimento e lo sviluppo di tali esportazioni possono essere raggiunti tramite una stabilizzazione dei corsi per detti scambi; che occorre pertanto prevedere dei prezzi minimi all'esportazione dei prodotti in causa;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura giustifica l'applicazione della tariffa doganale comune; che è inoltre necessario procedere rapidamente al coordinamento e all'unificazione dei regimi di importazione applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte al rischio di perturbazioni eccezionali che potrebbero sopravvenire a causa delle importazioni o delle esportazioni, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati implica la soppressione di tutti gli ostacoli che si oppongono alla libera circolazione delle merci considerate alle frontiere interne della Comunità;

considerando che è necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato,

ha adottato il presente regolamento:

#### **Articolo 1** <sup>(2)</sup>

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comporta un regime di norme di qualità e degli scambi per i prodotti del capitolo 6 della nomenclatura combinata, [escluse le piante e le radici di cicoria della sottovoce 0601 20 10] <sup>(3)</sup>.

(2) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 3991/87*.

(3) Termini soppressi dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 3336/92*.

#### **Articolo 2**

Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali, per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate le seguenti misure comunitarie:

- misure tendenti a migliorarne la qualità e a svilupparne l'utilizzazione;
- misure tendenti a promuovere una migliore organizzazione della loro produzione e della loro commercializzazione;
- misure tendenti a facilitare la constatazione dell'evoluzione dei loro prezzi sul mercato.

Le regole generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

### **Articolo 3**

Per i prodotti di cui all'articolo 1, o per gruppi di tali prodotti, possono essere determinate delle norme comuni di qualità, di calibrazione e di condizionamento nonché il campo d'applicazione di dette norme; queste possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità, l'imballaggio, la presentazione e le indicazioni esterne.

Quando siano state stabilite delle norme, i prodotti ai quali si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o comunque commercializzati se non sono conformi a tali norme.

Le norme e le regole generali per la loro applicazione sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

### **Articolo 4**

Eventuali adattamenti da apportare alle norme di qualità, per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione e di commercializzazione, sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 14.

### **Articolo 5**

1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite le norme di qualità. Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di ciascuna norma di qualità, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o gruppo di prodotti per il quale è stata stabilita la norma.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, se del caso, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14, tenuto conto in particolare della necessità di garantire il coordinamento delle attività degli organismi di controllo e l'interpretazione e applicazione uniformi delle norme di qualità.

### **Articolo 6**

Quando le norme sono fissate, ogni offerta al pubblico fatta mediante annunci, cataloghi e tariffe in cui sia indicato il prezzo, deve del pari comportare la menzione della natura del prodotto e del calibro.

### **Articolo 7**

1. Ogni anno, e per la prima volta nel 1968, possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 14, per ciascuno dei prodotti della sottovoce 0601 10, in tempo utile, prima della stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti devono effettuarsi ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola <sup>(4)</sup>.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14.

(4) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 3991/87*.

### **Articolo 8 <sup>(5)</sup>**

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il suo rilascio può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo caso di forza maggiore rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro tale termine o sia effettuata solo in parte.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14.

(5) Articolo così sostituito dall'allegato XIX al *regolamento (CE) n. 3290/94*.

### **Articolo 9 <sup>(6)</sup>**

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

(6) Articolo così sostituito dall'allegato XIX al *regolamento (CE) n. 3290/94*.

### **Articolo 10 <sup>(7)</sup>**

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di

attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, degli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

(7) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 3991/87* e successivamente così sostituito dall'allegato XIX al *regolamento (CE) n. 3290/94*.

#### **Articolo 10 bis <sup>(8)</sup>**

1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi della data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 14.

5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

(8) Articolo aggiunto dall'allegato XIX al *regolamento (CE) n. 3290/94*.

## **Articolo 11**

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

## **Articolo 12**

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le misure eventualmente necessarie per completare le disposizioni del presente regolamento in funzione dell'esperienza acquisita.

## **Articolo 13**

1. È istituito un comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

[2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.] <sup>(9)</sup>.

(9) Paragrafo soppresso dall'allegato II del *regolamento (CE) n. 806/2003*.

## **Articolo 14** <sup>(10)</sup>

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della *decisione 1999/468/CE*.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della *decisione 1999/468/CE* è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(10) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica; dall'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica; dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1 gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea; dal *regolamento (CEE) n. 3768/85*; dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e da ultimo così sostituito dall'allegato II del *regolamento (CE) n. 806/2003*.

## **Articolo 15**

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

## **Articolo 16**

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto dell'esperienza acquisita, in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 14.

## **Articolo 17**

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

## **Articolo 18**

Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni adottate o da adottare, ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno lo scopo di mantenere o di migliorare il livello tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti disciplinati dall'articolo 1 destinati specificatamente alla riproduzione.

## **Articolo 19**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

# **Reg. (CEE) n. 537/70 del 23 marzo 1970 <sup>(1)</sup>**

## **Regolamento della Commissione**

**che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore.**

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 marzo 1970, n. L 67. Entrato in vigore il 1° giugno 1970.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il *regolamento (CEE) n. 234/68* del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

visto il *regolamento (CEE) n. 315/68* del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore, modificato dal *regolamento (CEE) n. 448/69*, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del *regolamento (CEE) n. 315/68*, gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga per quanto riguarda taluni criteri delle norme di qualità, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi;

considerando che le norme di qualità istituite dal *regolamento (CEE) n. 315/68* non consentono in alcuni casi di soddisfare alle esigenze commerciali dei paesi terzi; che, nei casi in cui tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente è opportuno dare agli Stati membri, senza limitazione di durata, l'autorizzazione di soddisfarle;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

ha adottato il presente regolamento:

### **Articolo 1**

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prendere alcune misure di deroga per quanto riguarda le norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei seguenti bulbi, tuberi e rizomi da fiore:

Freesia Ragioneri,

Freesia refracta alba,

Freesia Buttercup,

Gladiolus, a grandi fiori,

Gladiolus primulinus,

Gladiolus Heraut,

Gladiolus Papillon,

Iris "Wedgwood",

[Iris reticulata,]<sup>(2)</sup>

[Tulipa,]<sup>(3)</sup>

[Tulipa "Cordell Hull",]<sup>(4)</sup>

[Tulipa "American Flag",]<sup>(5)</sup>

[Tulipa "Montgomery"]<sup>(6)</sup>.

2. Le misure di deroga di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo nel settore della calibrazione e nelle condizioni e nei limiti indicati in allegato.

(2) Termine soppresso dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2971/76.

(3) Termine soppresso dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

(4) Termine soppresso dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

(5) Termine soppresso dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

(6) Termine soppresso dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

il presidente

Jean Rey

## Allegato

### Condizioni e limiti previsti all'articolo 1, paragrafo 2

Designazione	dei	Tipo di confezione	Paese terzo	Calibro	Categoria
--------------	-----	--------------------	-------------	---------	-----------

<b>prodotti</b>		di destinazione	<b>minimo</b>	di calibrazione
Freesia Ragioneri	Ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	nulla	< 4
Freesia refracta alba	Ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	nulla	< 4
Freesia Buttercup	Ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	nulla	< 4
Gladiolus, a grandi fiori	Confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	6 cm	6 - 8
Gladiolus primulinus	Confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	6 cm	6 - 7
Gladiolus Heraut	Confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	6 cm	6 - 7
Gladiolus, a grandi fiori	Ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	nulla	< 8
Gladiolus primulinus	Ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	nulla	< 7
Gladiolus Heraut	Ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	Ogni paese	nulla	< 7
Gladiolus Papillon	Ogni confezione	Ogni paese	nulla	< 7
Iris "Wedgwood"	Ogni confezione	Emisfero Sud	7 cm	7 - 8
[Iris reticulata	Ogni confezione	Ogni paese	4,5 cm	4,5 - 5] (7).

[Tulipa	Ogni confezione	Ogni paese	vaglio 10	10 - 11] (8).
[Tulipa "Cordel Hull"	Ogni confezione	Ogni paese	vaglio 10	10 - 11] (9).
[Tulipa "American Flag"	Ogni confezione	Ogni paese	vaglio 10	10 - 11] (10).
[Tulipa "Montgomery"	Ogni confezione	Ogni paese	vaglio 10	10 - 11] (11).

-----  
 (7) Riga soppressa dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2971/76.

(8) Riga soppressa dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

(9) Riga soppressa dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

(10) Riga soppressa dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

(11) Riga soppressa dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1793/73.

# **Reg. (CEE) n. 315/68 del 12 marzo 1968 <sup>(1)</sup>**

## **Regolamento del Consiglio**

**relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore.**

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 marzo 1968, n. L 71. Entrato in vigore il 24 marzo 1968.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (cee) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore sono oggetto di un commercio importante, da un lato, all'interno della Comunità e, d'altro lato, tra gli Stati membri e i paesi terzi; che il mantenimento e lo sviluppo di queste correnti di scambio esigono la determinazione di norme comuni di qualità,

ha adottato il presente regolamento:

### **Articolo 1 <sup>(2)</sup>**

Sono fissate norme di qualità per i bulbi, i tuberi, le radici tuberose, le zampe e i rizomi allo stato di riposo vegetativo del codice nc 0601 10.

Dette norme di qualità sono definite in allegato.

(2) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 4112/88*.

### **Articolo 2**

1. Se non sono conformi alle norme di qualità, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono:

- all'interno della Comunità

i) essere detenuti o trasportati ai fini della vendita, in ogni fase della commercializzazione, in imballaggi destinati al consumatore per il proprio fabbisogno personale,

ii) essere esposti ai fini della vendita, messi in vendita, venduti o consegnati al consumatore, né da commercianti né direttamente dai produttori;

- essere ammessi all'esportazione nei paesi terzi per la vendita al consumatore per il proprio fabbisogno personale.

I prodotti di cui all'articolo 1 aventi una destinazione diversa da quella di cui al primo comma possono essere commercializzati all'interno della Comunità, oppure essere ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi, soltanto se:

a) rispondono alle disposizioni stabilite in allegato, al titolo ii, primo comma;

b) ogni imballaggio reca, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

- identificazione del venditore:

nome e indirizzo o identificazione simbolica;

- natura del prodotto:

"prodotti non ammessi alla vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale", dicitura eventualmente completata dalla seguente: "prodotti destinati alla moltiplicazione";

c) gli imballaggi sono nettamente diversi da quelli per la vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale <sup>(3)</sup>.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga alla disposizione prevista dal secondo trattino del paragrafo 1 per quanto riguarda taluni criteri delle norme di qualità, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi. L'autorizzazione viene accordata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (cee) n. 234/68; con la stessa procedura vengono fissate le condizioni alle quali potrebbe essere subordinata l'autorizzazione dinanzi citata.

3. Nel caso in cui per i prodotti del raccolto 1968 sopravvengano difficoltà derivanti dall'entrata in applicazione del presente regolamento che rendano necessarie deroghe a taluni criteri delle norme di qualità, tali deroghe sono adottate per una durata da determinare, su richiesta di uno Stato membro, per i prodotti di cui trattasi, secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (cee) n. 234/68.

(3) Paragrafo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 338/77* e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 4112/88*.

### **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### **Allegato**

#### **Norme comuni di qualità per i bulbi, tuberi e rizomi da fiore**

##### **I. Campo di applicazione**

Le presenti norme si applicano ai bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, della voce 06.01 A della tariffa doganale comune.

## II. Caratteristiche minime di qualità

I prodotti devono essere:

- perfettamente rispondenti alla varietà,
- sani,
- interi, praticamente privi di lesioni,
- puliti,
- privi di umidità esterna anormale,
- ben sviluppati,
- praticamente privi di difetti.

I prodotti devono soddisfare alle legittime esigenze dei consumatori per quanto riguarda la loro facoltà di vegetazione e di fioritura.

## III. Cernita secondo il calibro

Per i prodotti sotto elencati sono prescritti calibri minimi e cernita secondo il calibro, secondo le misure indicate a lato:

N.	Prodotto <b>Designazione botanica</b>	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; osservazioni) cfr.	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
	Allium aflatunense, christophii e karataviense	A, B, C	9,0 cm	9-10, 10-12, 12-14, 14 e più (4)
	Allium giganteum	A, B, C	18,0 cm	18-20, 20-24, 24 e più (5)
	Allium neapolitanum	A	3,0 cm	3-4; 4-5; 5 e più (6)
	Allium oreophilum	A, B, C	3,5 cm	3,5-4, 4-5, 5-6, 6 e più (7)
	Anemone blanda, le sue cultivar e i	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-7, 7 e più (8)

suoi ibridi				
1	Anemone coronaria	A, B, C	2 cm	2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8 e più (9)
	Anemone St. Bavo, le sue cultivar e i suoi ibridi	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-6, 6-7, 7 e più (10)
2.0	Begonia, non nominati	D	3 cm	3-4; 4-5; 5-6; 4-6; 6 e più
2.1	- tuberhybrida multiflora	D	2,5 cm	2,5-5; 5 e più
2.2	- tuberhybrida m. maxima	D		
2.3	- x bertinii compacta	D	2,5 cm	2,5-3,5; 3,5-5; 5 e più
2.4	- boliviensis O. Lamarck	D		
2.5	- x bertinii (Section Huszia)	D	3 cm	3-5; 5 e più
2.6	- x bertinii marginata	D		
	Chionodoxa gigantea, luciliae e sardensis	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-7, 7 e più (11)
3.0	Crocus (fioritura primaverile), non nominati	A, B	7 cm	7-8; 8-9; 9-10; 10 e più
3.1	- (specie), non nominati	A, B	5 cm	nulla
3.2	- imperati	A, B	4 cm	nulla
3.3	- minimus	A, B	4 cm	nulla
3.4	- tomasianus	A, B	4 cm	nulla
3.5	- fleischeri	A, B	3 cm	nulla
3.6	- laevigatus	A, B	3 cm	nulla
3.7	- neapolitanus "Vanguard" (sin. Cr. vernus) "Vanguard"	A, B		

3.8	- kotschyanus (sin. Cr. zonatus)	A, B	7 cm	7-8; 8-9; 9 e più
3.9	- sativus	A, B		
4	Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	E	40 g	nulla
	- dahlia a collarino	E		
	- dahlia nana alveolata	E		
	- dahlia nana semplice	E	25 g	nulla
	- dahlia nana topmix	E		
	Endymion hispanicus, le sue cultivar e i suoi ibridi (sin. Scilla campanulata)	A, B, C	7,0 cm	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12 e più (12)
	Eranthis cilicica	A	3,5 cm	3,5-4; 4-6; 6 e più (13)
	Eranthis hiemalis	A	4,0 cm	4-5; 5-7; 7 e più (14)
5	Freesia	a	4 cm	4-5; 5 e più
	Fritillaria imperialis, le sue cultivar e i suoi ibridi	A, B, C	20,0 cm	20-22, 22-26, 26 e più (15)
	Fritillaria meleagris, le sue cultivar e i suoi ibridi	A	6,0 cm	6-8; 8 e più (16)
6.0	Gladiolus, a grandi fiori	A, B, C	8 cm	8-10; 10-12; 12-14; 14 e più
6.1	- primulinus	A, B, C		
6.2	- Heraud	A, B, C	7 cm	7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
6.3	- Papillon	A, B, C		
6.4	- byzantinus	A, B, C		

6.5	- communis	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
6.6	- x nanus	A, B, C		
6.7	- x colvillei	A, B, C	5 cm	
	Hippeastrum (Amaryllis)	A	20 cm	nulla (17)
7.0	Hyacinthus orientalis	A, B, C	14 cm	14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19 e più
7.1	- - "Rosalie"	A, B, C	13 cm	13-14; 14-15; 15-16; 16 e più
7.27.3	- - "romanus" - - var. albulus	A, B, CA, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 e più
	Iris "Wedgwood" - Wedgwood, Prof. Blauuw, Ideal, Apollo, Telstar, Blue Magic, Hildegarde e loro cultivar e ibridi	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 e più (18)
8.3	- xiphioides (inglese)	A, B, C	7 cm	7-8; 8-9; 9 e più
8.4	- x hollandica salvo le varietà seguenti:	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8 e più
8.5	- - Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, le Mogul, Yellow Queen	A, B, C	5 cm	5-6; 6-7; 7 e più
8.6	- xiphium (spagnolo)	A, B, C	4 cm	4-5; 5 e più

8.7	- danfordiae	A, B, C	5,0 cm (19)	nulla (20)
8.8	- reticulata le sue cultivar e i suoi ibridi (21)	A, B, C	5 cm	5-5,5; 5,5-6; 6 e più
8.9	- tingitana	A, B, C	9 cm	9-10; 10-11; 11 e più
	Ixia	A	4,0 cm	4-5; 5-7; 7 e più (22)
	Lilium auratum, le sue cultivars e ibridi	A	16	7 - 8; 8 - 9; 9-10; 10 - 12; 12 - 14; 14 - 16; 16 - 18; 18 - 20; 20- 22; 22 - 24; 24 e più (23)
	Lilium candidum	A	16	
	Lilium croceum	A		
	Lilium davidii (Syn. L. willmettiae), le sue cultivars e ibridi fra cui "Corsage" e fiesta "Citronnella" eccetto	A	14 12	
	Lilium davidii (syn. L. willmettiae) maxwill	A	10	
	Lilium formosanum (Syn. L. philippinense var. Formosanum)	A	8	
	Lilium hollandicum (Syn. L. umbellatum), le sue cultivars e ibridi Lilium henryi, le sue cultivars e ibridi	A A	14 16	
	Lilium asiatica ibridi (midcentury) tra cui "Enchantment", "Harmony", "Joan Evans" e "Tabasco" eccetto	A	10	
	Lilium asiatica ibridi (midcentury) "Destiny" e "Prosperity"	A	12	
	Lilium pumilum (Syn. L. tenuifolium)	A	7	
	Lilium regale, le sue cultivars e	A	16	

ibridi				
Lilium speciosum, le sue cultivars e ibridi	A	16		
Lilium tigrinum, le sue cultivars e ibridi	A	12		

Osservazioni:

A = Circonferenza: le dimensioni indicate si riferiscono alla circonferenza massima misurata perpendicolarmente all'asse della gemma.

B = Vaglio: le dimensioni indicate si riferiscono ai vagli usati per la calibrazione. La categoria di calibrazione è determinata dal vaglio attraverso il quale il bulbo non passa più e dal vaglio immediatamente superiore.

C = Gamma normale: in una determinata partita le dimensioni comprese nella stessa categoria di calibrazione devono essere rappresentate in modo uniforme.

D = Diametro: le dimensioni indicate si riferiscono al diametro massimo misurato perpendicolarmente all'asse della gemma.

E = Peso.

F = Cernita a mano: la cernita dei bulbi in categorie di calibrazione viene effettuata a vista.

(4) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(5) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(6) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2530/80.

(7) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(8) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(9) Il testo riguardante il prodotto "anemone coronaria" è stato così sostituito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 538/70.

(10) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(11) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(12) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(13) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2530/80.

(14) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2530/80.

(15) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

(16) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2530/80.

(17) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 448/69*.

(18) Le linee "Iris Wedgwood" e "Prof. Blaauw" sono state così sostituite dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 1159/84*.

(19) L'indicazione "4,5 cm" è stata così sostituita da "5,0 cm" dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 2971/76*.

(20) L'indicazione "4,5-5; 5 e più" è stata così sostituita dall'indicazione "nulla" dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 2971/76*.

(21) Le parole "le sue cultivar e i suoi ibridi" sono state aggiunte dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 2971/76*.

(22) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 2530/80*.

(23) Le righe relative ai Liliium sono state così sostituite dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 949/75*.

N.	Prodotto <b>Designazione botanica</b>	Metodo di calibrazione (designazione tecnica; osservazioni) cfr.	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
10.0	Muscari armeniacum (Early Giant)	A, B	6 cm	nulla (24)
	- Narcissus, non nominati	f		
10.1	- tazetta "Constantinople"	a	13 cm	nulla
10.2	- - "Gloriosa"	a	13cm	nulla
10.3	- - "Grand Monarque"	a	13 cm	nulla
10.4	- - " d'or aureus "	a	13 cm	nulla
10.5	- - "Paperwhite"	a	12 cm	nulla
10.6	- - "Papyraceus"	a	10 cm	nulla
	(sin. N. taz totus albus) Puschkinia scilloides libanotica	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-7, 7 e più (25)

11	Ranunculus	f	"Rizomi" carnosi almeno gemme	5	nulla
	Scilla sibirica atrocaerulea (Spring Beauty)	A, B	7 cm		nulla (26)
	Scilla sibirica, le sue cultivar e i suoi ibridi, salvo cv. atrocaerulea	A, B, C	6,0 cm		6-7, 7-8, 8-10 e più (27)
12	Sinningia (sin. Gloxinia)	d	4 cm		4-5; 5-6; 4-6; 6 e più
	Sparaxis tricolor, le sue cultivar e i suoi ibridi	A	3,5 cm		3,5-4; 4-6; 6 e più (28)
	Tigridia pavonia, le sue cultivar e i suoi ibridi (sin. Ferrara)	A, B, C	5,0 cm		5-6, 6-7, 7-8, 8-10, 10 e più (29)
	Triteleia laxa e Koningin Fabiola (sin. Brodiaea)	A, B, C	4,0 cm		4-5, 5-7, 7 e più (30)
	Tulipa eccetto	a, b, c	Vaglio 10		10-11; 11-12; 12 e più
	Tulipani "perroquet" delle varietà				
	- Café Brun, Café Pourpre, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major, Markgraaf van Baden, Perfecta	a, b, c	Vaglio 9		9-10; 10-11; 11-12; 12 e più
	Tulipani botanici (31)				
13.6	Tulipa fosteriana	a, b, c	Vaglio 10		10-11; 11-12; 12 e più
13.7	- - "Rockery beauty"	a, b, c	8 cm		8-9; 9-10; 10 e più
13.8	Tulipa kaufmanniana	a, b, c	8 cm		8-9; 9-10; 10 e più

13.9	- - Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi	a, b, c		9 cm	9-10; 10-11; 11 e più
13.10	- Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck	A, B, C		10 cm	10-11; 11-12; 12 e più (32)
13.11	Tulipa kaufmanniana x greigii Hybrides	a, b, c			
13.12	Tulipa eichleri	a, b, c		8 cm	8-9; 9-10; 10 e più
13.13	- - cv. "Excelsa"	a, b, c			
13.14	Tulipa greigii	a, b, c		10 cm	10-11; 11-12; 12 e più
13.15	- praestans "Fusilier"	a, b, c			
13.16	- - tutti gli altri	a, b, c			
13.17	- - cv. "van Tubergens"	a, b, c		8 cm	8-9; 9-10; 10 e più
13.18	- - cv. "Zwanenburg"	a, b, c			
13.19	Tulipa acuminata	a, b, c			
13.20	Tulipa celsiana (sin. T. persica)	a, b, c			
13.21	- marjoletti	a, b, c		6 cm	6-7; 7-8; 8 e più

13.22	- orphanidea	a, b, c			
13.23	- florentina	a, b, c			
13.24	- hageri	a, b, c			
13.25	- - "Splendens"	a, b, c			
13.26	- Kolpakowskiana	a, b, c			
13.27	- praecox	a, b, c		5 cm	5-6; 6-7; 7 e più
13.28	- silvestris "Major"	a, b, c			
13.29	- - var. taebris	a, b, c			
13.30	- tarda (sin. T. dasystemon)	a, b, c			
13.31	- chrysantha	a, b, c		3 cm	3-4; 4-5; 5 e più
13.32	- Tulipani botanici, non nominati	a, b, c		4 cm	4-5; 5-6; 6 e più

Osservazioni:

A = Circonferenza: le dimensioni indicate si riferiscono alla circonferenza massima misurata perpendicolarmente all'asse della gemma.

B = Vaglio: le dimensioni indicate si riferiscono ai vagli usati per la calibrazione. La categoria di calibrazione è determinata dal vaglio attraverso il quale il bulbo non passa più e dal vaglio immediatamente superiore.

C = Gamma normale: in una determinata partita le dimensioni comprese nella stessa categoria di calibrazione devono essere rappresentate in modo uniforme.

D = Diametro: le dimensioni indicate si riferiscono al diametro massimo misurato perpendicolarmente all'asse della gemma.

E = Peso.

F = Cernita a mano: la cernita dei bulbi in categorie di calibrazione viene effettuata a vista.

#### iv. Tolleranze di calibro

Per i prodotti per i quali sono prescritti calibri minimi e categorie di calibrazione sono ammesse, per unità d'imballaggio, tolleranze di peso o di numero dei bulbi fino al 10% di bulbi da fiore con un calibro superiore o inferiore ai calibri della categoria indicata, salvo il calo dovuto a normale essiccamento.

Non sono ammesse tolleranze per bulbi con calibro inferiore ai calibri minimi indicati, salvo il calo dovuto a normale essiccamento.

#### v. presentazione

Ciascuna unità di vendita (collo) può contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, ecc.) prodotti di varietà, specie e generi diversi.

Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varietà o di diverse varietà, purché siano osservate le norme sulla calibrazione. Tuttavia, per quanto riguarda i bulbi di narciso, la confezione elementare può contenere prodotti di diverse specie, esclusi i narcisi "tazetta", a condizione che tale miscelazione contenga almeno dieci bulbi e al più cinquanta bulbi appartenenti minimo alle tre specie. Il numero dei bulbi di ciascuna specie contenuta nell'imballaggio deve essere sensibilmente uguale <sup>(33)</sup>.

#### vi. indicazioni esterne

##### A. prodotti presentati in confezioni

Le confezioni devono recare in caratteri leggibili e indelebili le indicazioni seguenti:

##### **I. Confezioni semplici**

###### a) Identificazione

Imballatore o venditore: nome e indirizzo o simbolo d'identificazione;

###### b) Natura del prodotto

- genere (genus),

- specie (species), o per i narcisi se del caso la menzione "miscuglio" <sup>(34)</sup>.

- varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione "miscuglio";

###### c) Origine del prodotto (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;

d) Caratteristiche commerciali

- numero di pezzi,
- categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali siffatti limiti sono prescritti,
- trattamenti preparatori, quando siffatti trattamenti hanno avuto luogo;

e) Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

**II. Unità destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari)**

a) Identificazione

imballatore  
o  
venditore



Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione;

b) Natura del prodotto

"bulbi da fiore".

b. prodotti presentati alla rinfusa per la vendita

Per i prodotti presentati alla rinfusa per la vendita, devono essere portate a conoscenza del compratore, mediante etichette o cartellini, in caratteri visibili, le seguenti indicazioni:

- genere (genus),
- specie (species),
- varietà (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione "miscuglio",
- categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti.

c. prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi

Le indicazioni di cui ai punti a. i. e a. ii. devono essere apposte sulle confezioni. L'esportatore può tuttavia iscrivere tali indicazioni in un bollettino di spedizione che accompagni le merci; nel caso, i colli recheranno un numero di riferimento.

(24) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 448/69.

(25) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 338/77.

- (26) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 448/69*.
- (27) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 338/77*.
- (28) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 2530/80*.
- (29) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 338/77*.
- (30) Prodotto e relative disposizioni inserito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 338/77*.
- (31) Il testo delle righe da "Tulipa" fino a "Tulipani botanici" è stato così sostituito dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 1793/73*.
- (32) Linea così sostituita dall'allegato del *regolamento (CEE) n. 1159/84*.
- (33) Comma così completato dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 184/75*.
- (34) Trattino così completato dall'articolo 1 del *regolamento (CEE) n. 184/75*.

# **Reg. (CEE) n. 801/71 del 19 aprile 1971 <sup>(1)</sup>**

## **Regolamento della Commissione**

**che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili all'esportazione di fiori recisi freschi verso i Paesi terzi.**

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 20 aprile 1971, n. 88. Entrato in vigore il 23 aprile 1971.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il *regolamento (CEE) n. 234/68* del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

visto il *regolamento (CEE) n. 316/68* del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del *regolamento (CEE) n. 316/68*, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni Paesi terzi;

considerando che le disposizioni in materia di presentazione previste dalle norme di qualità per i fiori recisi non consentono di soddisfare in tutti i casi alle esigenze commerciali di alcuni Paesi terzi; che tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente; che è pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a soddisfarle, e ciò senza limitazione di durata;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

ha adottato il presente regolamento:

### **Articolo 1**

Ai fini dell'esportazione di fiori recisi verso gli Stati Uniti d'America e il Canada, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure di deroga alle disposizioni previste dal capitolo VI, lettera A, dell'allegato I del *regolamento (CEE) n. 316/68*.

### **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

# **Dir. 93/49/CEE del 23 giugno 1993 <sup>(1)</sup>.**

## **Direttiva della Commissione**

**che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. L 250. Entrata in vigore il 6 luglio 1993.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1993. Direttiva recepita con *D.M. 14 aprile 1997* e con *D.M. 25 novembre 1997*.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la *direttiva 91/682/CEE* del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, in particolare l'articolo 4,

considerando che, nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, è opportuno tener conto dei cicli di produzione dei vari materiali;

considerando che i requisiti stabiliti nella presente direttiva possono essere considerati come le norme minime accettabili a questo stadio, tenuto conto delle attuali condizioni di produzione nella Comunità; che essi verranno progressivamente elaborati e perfezionati, allo scopo di giungere a definire norme più rigorose, tali da consentire un elevato livello qualitativo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

ha adottato la presente direttiva:

## **Articolo 1**

[1. La presente direttiva stabilisce la scheda di cui all'articolo 4 della *direttiva 91/682/CEE*, inclusi i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della medesima.

2. La scheda riguarda le colture in fase di crescita nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (inclusi i portinnesti) delle piante ornamentali derivate di tutti i generi e le specie di cui all'allegato della *direttiva 91/682/CEE*, nonché i portinnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, a prescindere dal sistema di moltiplicazione utilizzato, qui di seguito denominati "il materiale".

3. Le disposizioni della presente direttiva vengono applicate in modo graduale, tenendo conto dei cicli di produzione del materiale di cui al paragrafo 2.] <sup>(3)</sup>

(3) Articolo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

## **Articolo 2**

[Il materiale deve essere conforme ai requisiti fitosanitari stabiliti dalla *direttiva 77/93/CEE* del Consiglio, in quanto applicabili.] <sup>(4)</sup>

(4) Articolo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

### **Articolo 3**

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, il materiale dev'essere, almeno a un'ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonché dei relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come pianta ornamentale; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato della presente direttiva, per quanto concerne il genere o la specie considerati.

[2. Ogni materiale che, nella fase di crescita, presenti indizi o sintomi apparenti dei suddetti organismi nocivi o malattie deve, sin dalle prime manifestazioni, essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.] <sup>(5)</sup>

[3. Al materiale di agrumi si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

i) dev'essere derivato da materiale iniziale che, previo controllo, non abbia rivelato alcuna presenza di virus, organismi simili ai virus o malattie elencati nell'allegato;

ii) previo controllo, deve essere apparso sostanzialmente privo di detti virus, organismi simili ai virus o malattie dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

iii) in caso di innesto, dev'essere stato innestato su portinnesti che non siano sensibili ai viroidi.] <sup>(6)</sup>

[4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che, previo controllo in fase di crescita, sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie, nonché dei relativi indizi o sintomi ai sensi del paragrafo 1, e in particolare di quelli elencati in allegato.] <sup>(7)</sup>

(5) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

(6) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

(7) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

### **Articolo 4**

1. Il materiale deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartiene e, se commercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo l'articolo 9, paragrafo 1 della *direttiva 91/682/CEE*, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

[2. Riguardo alle varietà comunemente note, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino, della *direttiva 91/682/CEE*, il fornitore deve utilizzare la denominazione ufficiale della varietà.] <sup>(8)</sup>

[3. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei selezionatori o che siano già registrate ufficialmente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino, della *direttiva 91/682/CEE*, si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.]<sup>(9)</sup>

[4. Riguardo a varietà iscritte in elenchi tenuti dai fornitori conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino, della *direttiva 91/682/CEE*, i requisiti di cui al paragrafo 1 concernenti la varietà devono fondarsi sulle descrizioni dettagliate contenute negli elenchi tenuti dai fornitori.]<sup>(10)</sup>

(8) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

(9) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

(10) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

## **Articolo 5**

[1. Il materiale deve essere sostanzialmente privo di qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità come materiale di moltiplicazione o piantina.

2. Il vigore e le dimensioni del materiale devono essere soddisfacenti ai fini della sua utilizzazione come materiale di moltiplicazione e pianta ornamentale. Deve essere inoltre garantito un adeguato equilibrio tra le radici, i gambi e le foglie.

3. Per quanto concerne le sementi, esse devono possedere, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, anche una facoltà germinativa soddisfacente.]<sup>(11)</sup>

(11) Articolo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE*.

## **Articolo 6**

[1. Il documento rilasciato dal fornitore a cui fa riferimento l'articolo 11 della *direttiva 91/682/CEE* deve essere di materiale appropriato, non deve essere stato utilizzato in precedenza e deve essere stampato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità. Esso deve contenere le seguenti indicazioni:

i) la dicitura "qualità CEE";

ii) il codice dello Stato membro della CEE;

iii) la denominazione dell'organismo ufficiale responsabile o il codice del medesimo;

iv) il numero di registrazione o di omologazione;

v) il nome del fornitore;

vi) il numero individuale di serie, settimana o partita;

vii) la data di rilascio del documento da parte del fornitore;

viii) il nome botanico;

ix) se del caso, la denominazione della varietà. Per i portinnesti, la denominazione della varietà o la sua designazione;

x) la denominazione del gruppo di piante, se del caso;

xi) la quantità;

xii) per le importazioni da Paesi terzi in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, della *direttiva 91/682/CEE*, il nome del Paese di produzione.

2. Qualora, in virtù della *direttiva 92/105/CEE* della Commissione, il materiale sia scortato da un passaporto delle piante, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento del fornitore di cui al paragrafo 1. Devono comunque essere indicati i dati seguenti: la dicitura "qualità CEE", il nome dell'organismo ufficiale responsabile ai sensi della *direttiva 91/682/CEE* e, un riferimento alla denominazione della varietà, del portinnesto o del gruppo di piante. In caso di importazione dai Paesi terzi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della *direttiva 91/682/CEE*, occorre indicare anche il nome del Paese d'origine. Queste informazioni possono essere riportate sul medesimo documento che contiene il passaporto delle piante, ma devono essere chiaramente distinte.]<sup>(12)</sup>

(12) Articolo soppresso dall'articolo 1 della *direttiva 1999/67/CE* a decorrere dal 31 dicembre 1999.

## **Articolo 7**

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del *regolamento (CEE) n. 315/68* del Consiglio.

## **Articolo 8**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 9**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

## **Allegato**

### **Lista degli organismi nocivi e delle malattie specifici che interessano la qualità**

--	--

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Begonia x hiemalis Fotsch	<p><b>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aleurodidae in particolare Bemisia tabaci</li> <li>- Aphelenchoides spp.</li> <li>- Ditylenchus destructor</li> <li>- Meloidogyne spp.</li> <li>- Myzus ornatus</li> <li>- Otiorrhynchus sulcatus</li> <li>- Sciara</li> <li>- Thysanoptera in particolare Frankliniella occidentalis</li> </ul> <p><b>Batteri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwinia chrysanthemi</li> <li>- Rhodococcus fascians</li> <li>- Xanthomonas campestris pv. begoniae</li> </ul> <p><b>Funghi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oidio</li> <li>- Agenti di marciume (Phytophthora spp., Pythium spp. and Rhizoctonia spp.)</li> </ul> <p><b>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leafcurl disease</li> <li>- Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</li> </ul>
- Citrus	<p><b>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aleurothrixus floccosus (Mashell)</li> <li>- Meloidogyne spp.</li> <li>- Parabemisia myricae (Kuwana)</li> <li>- Tylenchulus semipenetrans</li> </ul> <p><b>Funghi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phytophthora spp.</li> </ul> <p><b>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis</li> <li>- Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi</li> </ul>

	<p>tipo psorosi come:  psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura,  concave gum  - Infectious variegation  - Citrus leaf rugose</p>
<p>- Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam</p>	<p><b>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</b>  - Agromyzidae  - Aleurodidae in particolare Bemisia tabaci  - Aphelencoides spp.  - Diarthronomia chrysanthemi  - Lepidoptera in particolare Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella  - Thysanoptera in particolare Frankliniella occidentalis</p> <p><b>Batteri</b>  - Agrobacterium tumefaciens  - Erwinia chrysanthemi</p> <p><b>Funghi</b>  - Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi  - Puccinia chrysanthemi  - Pythium spp.  - Rhizoctonia solani  - Verticillium spp.</p> <p><b>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare</b>  - Chrysanthemum B mosaic virus  - Tomato aspermy cucumovirus</p>
<p>- Dianthus caryophyllus L. e ibridi</p>	<p><b>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</b>  - Agromyzidae  - Aleurodidae in particolare Bemisia tabaci  - Thysanoptera in particolare Frankliniella occidentalis  - Lepidoptera in particolare Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella</p> <p><b>Funghi</b>  - Alternaria dianthi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alternaria dianthicola</li> <li>- Fusarium oxisporum f. sp. dianthi</li> <li>- Mycosphaerella dianthi</li> <li>- Phytophthora nicoriana sp. parasitica</li> <li>- Rhizoctonia solani</li> <li>- Agenti di marciume: Fusarium spp. e Pythium spp.</li> <li>- Uromyces dianthi</li> </ul> <p><b>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carnation etched ring caulimovirus</li> <li>- Carnation mottle carmovirus</li> <li>- Carnation necrotic fleck closterovirus</li> <li>- Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</li> </ul>
<p>- Euphorbia pulcherrima (Wild ex Kletzh)</p>	<p><b>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aleurodidae in particolare Bemisia tabaci</li> </ul> <p><b>Batteri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwinia chrysanthemi</li> </ul> <p><b>Funghi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fusarium spp.</li> <li>- Pythium ultimum</li> <li>- Phytophthora spp.</li> <li>- Rhizoctonia solani</li> <li>- Thielaviopsis basicola</li> </ul> <p><b>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</li> </ul>
<p>- Gerbera L.</p>	<p><b>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agromyzidae</li> <li>- Aleurodidae in particolare Bemisia tabaci</li> <li>- Aphelenchoides spp.</li> <li>- Lepidoptera</li> <li>- Meloidogyne</li> <li>- Thysanoptera in particolare Frankliniella occidentalis</li> </ul>

**Funghi**

- Fusarium spp.
- Phytophthora cryptogea
- Oidio
- Rhizoctonia solani
- Verticillium spp.

**Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare**

- Tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

# **Dir. 20 luglio 1998, n. 98/56/CE <sup>(1)</sup>.**

## **Direttiva del Consiglio**

**relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali <sup>(2)</sup>**  
<sup>(3)</sup>.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 13 agosto 1998, n. L 226.

(2) Termine di recepimento: 1° luglio 1999. Direttiva recepita con *L. 21 dicembre 1999, n. 526* (legge comunitaria 1999) e *D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151*.

(3) Si veda, per le disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma della presente direttiva, la *decisione 2001/898/CE*, la *decisione 2002/744/CE*, la *decisione 2003/865/CE*, la *decisione 2004/59/CE*, la *decisione 2004/60/CE*, la *decisione 2005/2/CE*, la *decisione 2005/116/CE*, la *decisione 2005/126/CE* e la *decisione 2005/945/CE*.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che la produzione di piante ornamentali occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

(2) considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nella coltivazione di piante ornamentali dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato sanitario dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione;

(3) considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario consentirà agli acquirenti di procurarsi in tutta la Comunità materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità;

(4) considerando che tali requisiti armonizzati, nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario, devono essere coerenti con la *direttiva 77/93/CEE* del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

(5) considerando che è opportuno emanare norme comunitarie per tutti i generi e tutte le specie di piante ornamentali nella Comunità, ad eccezione di quelli oggetto del *regolamento (CE) n. 338/97* del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

(6) considerando che, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla *direttiva 77/93/CEE*, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, qualora si comprovi che tali materiali e tali piante sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi, poiché le norme ivi vigenti possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

(7) considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per particolari generi e specie di piante ornamentali occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; che sarebbe quindi necessario istituire una procedura per la fissazione delle suddette norme;

(8) considerando che spetta anzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione garantire che i loro prodotti rispondono alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

(9) considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfano le suddette condizioni;

(10) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

(11) considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione ha interesse che sia nota la denominazione delle varietà o dei gruppi di piante e che ne sia salvaguardata l'identità;

(12) considerando che le caratteristiche specifiche proprie dell'industria che opera nel settore delle piante ornamentali costituiscono un fattore di complicazione; che, pertanto, l'obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio garantendo che la varietà è comunemente nota oppure, se si tratta di varietà o di gruppi di piante, rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore;

(13) considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dei coltivatori;

(14) considerando che, qualora si incontrino difficoltà momentanee di approvvigionamento, dovrebbe essere consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

(15) considerando che si dovrebbe autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie;

(16) considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorrerebbe effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni della presente direttiva;

(17) considerando che, per agevolare e rendere più efficace l'applicazione della presente direttiva, occorrerebbe affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione; che tali misure dovrebbero essere adottate con una procedura che implichi una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno ad un comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

(18) considerando che la *direttiva 91/682/CEE* del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, stabilisce requisiti armonizzati a livello comunitario per garantire che in tutta la Comunità gli acquirenti ottengano materiali di moltiplicazione e piante ornamentali sani e di buona qualità;

(19) considerando che gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'interpretazione e nella trasposizione della suddetta direttiva;

(20) considerando che si è ritenuto opportuno includere la suddetta direttiva nell'iniziativa SLIM (semplificazione legislativa per il mercato interno), che è stata avviata dalla Commissione nel maggio 1996;

(21) considerando che il gruppo SLIM per le piante ornamentali ha formulato varie raccomandazioni volte a semplificare la suddetta direttiva; che tali raccomandazioni sono contenute nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'iniziativa SLIM;

(22) considerando che tali raccomandazioni riguardano le persone da controllare a norma della suddetta direttiva, le specie oggetto di detta direttiva, l'identità varietale, i rapporti con la *direttiva 77/93/CEE*, nonché l'equivalenza dei paesi terzi;

(23) considerando che, in seguito all'esame di tali raccomandazioni, è opportuno modificare alcune disposizioni della *direttiva 91/682/CEE*; che, considerato il numero di tali modifiche e per motivi di chiarezza, occorrerebbe procedere alla rifusione della direttiva in un nuovo testo,

ha adottato la presente direttiva:

## **TITOLO I**

### **Ambito di applicazione**

#### **Articolo 1**

1. La presente direttiva si applica alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali all'interno della Comunità, fatte salve le norme sulla protezione della flora

selvatica stabilite nel *regolamento (CE) n. 338/97* del Consiglio, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio stabilite nella direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o, se non disposto altrimenti nella presente direttiva o sulla base della medesima, le norme concernenti lo stato fitosanitario stabilite nella *direttiva 77/93/CEE*.

2. La presente direttiva non si applica:

- ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione alle esportazioni in paesi terzi, qualora siano identificati come tali e sufficientemente isolati,

- ai materiali i cui prodotti sono destinati a usi non ornamentali, se contemplati in altre normative comunitarie sulla loro commercializzazione.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, può essere deciso che alcuni o tutti i requisiti della presente direttiva non si applichino alle sementi di particolari specie o gruppi di piante, allorché esse siano destinate alla produzione di ulteriori materiali di moltiplicazione e non vi sia un particolare legame tra la qualità di dette sementi e la qualità dei materiali da esse ottenuti.

## **TITOLO II**

### **Definizioni**

#### **Articolo 2**

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

1) "Materiali di moltiplicazione": i materiali di piante destinati alla:

- moltiplicazione di piante ornamentali; o alla

- produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la presente definizione si applica soltanto nella misura in cui la pianta ornamentale risultante è destinata ad un'ulteriore commercializzazione.

"Moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi;

2) "Fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;

3) "Commercializzazione": vendita o consegna ad un'altra persona da parte di un fornitore. La vendita comprende la merce disponibile o in giacenza, l'esposizione per la vendita, l'offerta alla vendita;

4) "Organismo ufficiale responsabile":

a) l'autorità istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

b) l'autorità statale istituita:

- a livello nazionale, o

- a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali, entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi summenzionati possono, conformemente alla loro legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi adottate.

Inoltre, secondo la procedura di cui dall'articolo 17, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo di cui al punto a) e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa adottate.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;

5) "Partita": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

### **TITOLO III**

#### **Requisiti cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione**

##### **Articolo 3**

1. I fornitori possono commercializzare materiali di moltiplicazione solamente se soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati a:

a) prove o scopi scientifici;

b) lavori di selezione, oppure

c) la salvaguardia della diversità genetica.

3. Le modalità dettagliate di applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

#### **Articolo 4**

I materiali di moltiplicazione devono, se del caso, soddisfare i relativi requisiti fitosanitari stabiliti nella *direttiva 77/93/CEE*.

#### **Articolo 5**

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, i materiali di moltiplicazione, allorché sono commercializzati, devono:

- essere sostanzialmente esenti, perlomeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne l'utilità;

- essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualità come materiali di moltiplicazione;

- avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione;

- nel caso delle sementi, avere una capacità germinativa soddisfacente;

- se commercializzati con un riferimento alla varietà di cui all'articolo 9, avere un'identità e una purezza varietale soddisfacente.

2. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Per i materiali di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- a) sono derivati da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;

- b) sono stati controllati risultando sostanzialmente esenti da detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo; e

- c) in caso di innesto, sono stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi.

4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- i materiali di moltiplicazione sono derivati direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, per determinati generi o specie è possibile redigere una scheda che contenga requisiti aggiuntivi di qualità cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione quando vengono commercializzati. Detti generi o specie sono inseriti nella scheda solo se è provata la necessità di stabilire tali norme aggiuntive. Nel determinare tale necessità si applicano i seguenti criteri:

- l'esistenza di problemi relativamente alla qualità dei materiali di moltiplicazione delle specie o dei generi in questione che possono essere risolti in modo soddisfacente solo attraverso disposizioni normative;

- l'importanza economica dei materiali di moltiplicazione delle specie o dei generi in questione;

- la coerenza con le norme internazionali in materia di parassiti oggetto di regolamentazione per i quali non è prevista la quarantena.

## **TITOLO IV**

### **Requisiti cui devono soddisfare i fornitori di materiali di moltiplicazione**

#### **Articolo 6**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i fornitori sono ufficialmente registrati in relazione alle attività che intraprendono nell'ambito della presente direttiva. L'organismo ufficiale responsabile può consentire che i fornitori, che sono già registrati ai sensi della *direttiva 77/93/CEE*, vengano registrati ai fini della presente direttiva. Essi debbono tuttavia conformarsi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo alle persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione. Tuttavia, essi devono conformarsi ai requisiti della presente direttiva.

#### **Articolo 7**

1. I fornitori che hanno intrapreso un'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione devono:

- identificare e controllare i punti critici del loro processo di produzione che influenzano la qualità dei materiali;

- conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui al primo trattino;

- prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio con impianti e conoscenze specialistiche adeguati;

- assicurare che, durante la produzione, le partite di materiali di moltiplicazione siano identificabili separatamente.

2. Qualora, nei locali di un fornitore che ha intrapreso un'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione, si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nella *direttiva 77/93/CEE* o in qualsiasi altra disposizione adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, il fornitore riferisce all'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure stabilite da detto organismo.

3. Allorché i materiali di moltiplicazione sono commercializzati i fornitori registrati tengono, per almeno dodici mesi, un registro delle vendite e degli acquisti.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

## **TITOLO V**

### **Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione**

#### **Articolo 8 <sup>(4)</sup>**

1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in partite. Tuttavia, materiali di moltiplicazione di diverse partite possono essere commercializzati in un'unica consegna, purché il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine delle singole partite.

2. Allorché i materiali di moltiplicazione sono commercializzati devono essere accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore.

3. Le modalità relative all'etichetta o al documento di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono essere circoscritti ad un'adeguata informazione circa il prodotto. I requisiti relativi all'imballaggio dei materiali di moltiplicazione possono essere stabiliti secondo la medesima procedura.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali di moltiplicazione commercializzati per persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.

(4) Vedi, per le modalità relative alle etichette o a altri documenti rilasciati dal fornitore di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui al presente articolo la *direttiva 1999/66/CE*.

## **Articolo 9**

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con un riferimento alla varietà solamente qualora la varietà in questione sia:

- una varietà giuridicamente protetta da una privativa per i ritrovati vegetali ai sensi delle disposizioni relative alla protezione di nuove varietà, oppure

- una varietà ufficialmente registrata, oppure

- una varietà che è comunemente nota, oppure

- una varietà iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tali elenchi sono elaborati conformemente alle linee direttrici internazionali adottate laddove esse siano applicabili. Detti elenchi devono essere accessibili, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato <sup>(5)</sup>.

2. Nei limiti del possibile ciascuna varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità di applicazione che possono essere adottate secondo le disposizioni dell'articolo 17 oppure, in mancanza di queste, conformemente alle linee direttrici internazionali adottate.

3. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con un riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varietà di cui al paragrafo 1, il fornitore indica il gruppo di piante in modo da evitare qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, possono essere adottate disposizioni di applicazione supplementari riguardanti il paragrafo 1, quarto trattino.

(5) Vedi, per le disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori di cui al presente trattino, la *direttiva 1999/68/CE*.

## TITOLO VI

### **Materiali di moltiplicazione conformi a requisiti meno rigorosi**

## **Articolo 10**

In caso di difficoltà passeggera, non risolvibili all'interno della Comunità, nell'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 17, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di materiali di moltiplicazione a requisiti meno rigorosi.

## **TITOLO VII**

### **Materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi**

#### **Articolo 11**

1. Viene deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17, se materiali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo presentano garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva.
2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, i materiali di moltiplicazione non possono essere importati da paesi terzi, a meno che il fornitore che effettua l'importazione assicuri prima dell'importazione stessa che i materiali da importare presentano garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la qualità, l'identificazione e gli aspetti fitosanitari.
3. L'importatore notifica agli organismi ufficiali responsabili i materiali importati a norma del paragrafo 2 e conserva i documenti che comprovano il suo contratto con il fornitore nel paese terzo.
4. Le modalità di applicazione relative alla procedura da seguire e gli ulteriori requisiti cui devono soddisfare gli importatori possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

## **TITOLO VIII**

### **Misure di controllo e disposizioni generali**

#### **Articolo 12**

1. Gli Stati membri esigono che i fornitori adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione siano oggetto di un controllo ufficiale effettuato:

- almeno per sondaggio; e

- almeno con riferimento alla commercializzazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione,

destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono altresì prelevare campioni al fine di verificarne la conformità. Nell'effettuare la supervisione e il controllo gli organismi ufficiali responsabili devono poter accedere liberamente, a qualsiasi ora ragionevole, a tutti i locali degli stabilimenti dei fornitori.

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento delle disposizioni in materia di controllo previste nel presente articolo, unitamente ad ogni proposta

appropriata che, se del caso, può riguardare anche la soppressione delle prescrizioni della presente direttiva relative alle vendite al dettaglio.

2. Modalità dettagliate di applicazione concernenti le ispezioni ufficiali ai sensi della presente direttiva possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

### **Articolo 13**

1. Qualora, in occasione del controllo ufficiale di cui all'articolo 12 o delle prove di cui all'articolo 14, si constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile provvede affinché il fornitore adotti i provvedimenti correttivi appropriati o, qualora ciò non fosse possibile, vieta la commercializzazione di detti materiali di moltiplicazione nella Comunità.

2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione commercializzati da un determinato fornitore non rispondono ai requisiti di cui alla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano adottati provvedimenti adeguati.

3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione che il fornitore intende commercializzare risponderanno in futuro ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

### **Articolo 14 <sup>(6)</sup>**

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi,

- materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica,

- materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 17 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi connessi agli organismi contemplati della *direttiva 2000/29/CE*, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente, che deve essere inoltre consultato sui protocolli per le prove comunitarie, qualora tali prove riguardino organismi contemplati da detta *direttiva 2000/29/CE*.

5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.

7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

(6) Articolo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2003/61/CE*.

## **Articolo 15**

I materiali di moltiplicazione conformi alle prescrizioni della presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, la qualità, gli aspetti fitosanitari, l'etichettatura e l'imballaggio, oltre a quelle previste nella presente direttiva.

## **Articolo 16**

Secondo la procedura di cui all'articolo 17, uno Stato membro, a sua richiesta e fatte salve alcune condizioni, può essere totalmente o parzialmente esentato da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva in relazione a materiali di moltiplicazione di certi generi o specie, la cui produzione è di infima importanza economica nel suo territorio, tranne qualora ciò sia contrario all'articolo 15.

## **TITOLO IX**

### **Procedure dei comitati**

#### **Articolo 17 <sup>(7)</sup>**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli *articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE*.

Il periodo di cui all'*articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE* è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(7) Articolo così sostituito dall'allegato II del *regolamento (CE) n. 806/2003*.

## **Articolo 18 <sup>(8)</sup>**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*.

Il periodo di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

(8) Articolo così sostituito dall'allegato III del *regolamento (CE) n. 806/2003*.

## TITOLO X

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 19**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### **Articolo 20**

1. La *direttiva 91/682/CEE* dev'essere abrogata con effetto dal 1° luglio 1999, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri inerente al termine per la trasposizione e l'attuazione di cui alla parte A dell'allegato della presente direttiva.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata 91/682/CEE si considerano fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

3. Le disposizioni di attuazione adottate ai sensi della *direttiva 91/682/CEE* continuano a produrre i loro effetti fintantoché non siano modificate o abrogate da nuove disposizioni di attuazione.

## Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Allegato

### PARTE A

#### Termini per il recepimento nel diritto nazionale e per l'attuazione

Direttiva	Termine per il recepimento	Termine per l'attuazione
91/682/CEE (G.U.C.E. 1991, n. L 376)	31 dicembre 1992	Articolo 5-11, 14, 15, 17, 19 e 24 (per tutti i generi e tutte le specie) 31 dicembre 1993

### PARTE B

#### Tavola di concordanza

Presente direttiva	Direttiva 91/682/CEE
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 8
Articolo 4	-
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 5
Articolo 8	Articoli 10 e 11
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 11	Articolo 16
Articolo 12	Articoli 17 e 18
Articolo 13	Articolo 19
Articolo 14	Articolo 20
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	-
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	-
Articolo 20	-
Articolo 21	-



# **Dir. 1999/68/CE del 28 giugno 1999 <sup>(1)</sup>.**

## **Direttiva della Commissione**

**recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della *direttiva 98/56/CE* del Consiglio <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1999, n. L 172. Entrata in vigore il 29 luglio 1999.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1999. Direttiva recepita con *D.M. 9 agosto 2000*.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la *direttiva 98/56/CE* del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

(1) considerando che la *direttiva 93/78/CEE* della Commissione stabilisce modalità d'applicazione riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della *direttiva 91/682/CEE* del Consiglio;

(2) considerando che la *direttiva 91/682/CEE* è abrogata con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999 e sostituita dalla *direttiva 98/56/CE*;

(3) considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della *direttiva 98/56/CE*, è possibile adattare disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori, comprese le descrizioni tecniche e le denominazioni;

(4) considerando che a livello comunitario esiste già un sistema di descrizione delle varietà nel quadro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

(5) considerando che il sistema in parola contiene anche informazioni relative al mantenimento delle varietà e agli elementi che differenziano le singole varietà dalle altre maggiormente somiglianti;

(6) considerando che, alla luce dello sviluppo della legislazione comunitaria che disciplina la privativa per le varietà vegetali è auspicabile garantire la coerenza con tale legislazione nel rispetto della descrizione delle varietà a norma della *direttiva 98/56/CE*;

(7) considerando che la *direttiva 93/78/CEE* andrebbe abrogata;

(8) considerando che le misure contemplate dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,

ha adottato la presente direttiva:

## **Articolo 1**

La presente direttiva stabilisce le disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della *direttiva 98/56/CE*, articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino.

## **Articolo 2**

1. Gli elenchi tenuti dai fornitori debbono fornire le seguenti informazioni:

i) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;

ii) indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di moltiplicazione applicato;

iii) descrizione della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle disposizioni relative alle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, qualora siano applicabili;

iv) indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti.

2. I fornitori la cui attività si limita all'immissione sul mercato di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali non sono soggetti alle norme enunciate nei punti ii) e iv).

## **Articolo 3**

La *direttiva 93/78/CEE* è abrogata con effetto a decorrere dalla data di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

## **Articolo 4**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 5**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

## **Articolo 6**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## **D.M. 9 agosto 2000 <sup>(1)</sup>.**

**Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 261. Atto di recepimento della *direttiva 1999/66/CE*, della *direttiva 1999/67/CE*, della *direttiva 1999/68/CE* e della *direttiva 1999/69/CE*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il *decreto legislativo 19 maggio 2000, n.151* relativo all'attuazione della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536*, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 14 aprile 1997, relativo al recepimento delle direttive delle Commissioni n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I;

Vista la direttiva n. 99/66/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante modifica della *direttiva 93/47/CEE* che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva n. 91/682/CEE Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/68/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/69/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che abroga la *direttiva 93/63/CEE* che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della *direttiva 91/682/CEE* del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della *legge n. 183/1987*;

Decreta:

### *1. Campo di applicazione.*

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di applicazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui al *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*.

### *2. Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

b) «campo di produzione»: unità produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione.

### *3. Requisiti fitosanitari dei materiali.*

1. Fatte salve le disposizioni del decreto 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali dev'essere, almeno ad una ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonché dei relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato I del presente decreto, per quanto concerne il genere o la specie considerati.

### *4. Requisiti di identità varietale.*

1. I materiali di moltiplicazione commercializzati devono avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartengono e, se commercializzati o destinati ad essere commercializzati con riferimento alla varietà, devono avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

2. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione al registro nazionale, si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.

3. La domanda di iscrizione al registro nazionale deve essere presentata conformemente all'allegato II, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali (U.P.O.V.).

### *5. Requisiti degli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori.*

1. Gli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *d*), del *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*, devono fornire le seguenti informazioni:

*a*) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;

*b*) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di moltiplicazione applicato;

*c*) la descrizione della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle disposizioni relative alle domande di concessione della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, qualora applicabili;

*d*) le indicazioni, per quanto possibile, sugli elementi che differenziano la varietà dalle altre maggiormente somiglianti.

2. I fornitori la cui attività si limita alla sola distribuzione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, prodotte da altri, sono esonerati dagli obblighi di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma precedente.

#### **6. Registrazione del fornitore.**

1. Il fornitore che intende essere registrato ai sensi dell'art. 5 del *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*, deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo la procedura di cui all'art. 20 del *decreto ministeriale 31 gennaio 1996*, specificando le attività che si intraprendono nell'ambito del presente decreto. Qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536*, può essere presentata un'unica domanda.

2. Qualora il fornitore abbia centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di registrazione anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonché del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori, non appena acquisito.

#### **7. Identificazione dei punti critici.**

1. Ai fini dell'identificazione dei punti critici di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a*), del *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*, i fornitori devono attenersi alle linee guida riportate nell'allegato III al presente decreto.

#### **8. Idoneità dei laboratori.**

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente indicando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*, devono possedere, almeno le apparecchiature necessarie allo svolgimento delle analisi per ogni gruppo di organismi nocivi secondo le

metodologie in uso riconosciute scientificamente ed essere condotti da personale tecnico-scientifico qualificato.

3. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari.

4. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato riconosciuto idoneo, deve acquisire specifico riconoscimento.

5. Il Servizio fitosanitario competente esamina le domande presentate dai laboratori e provvede all'eventuale riconoscimento d'idoneità, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

#### *9. Documento di commercializzazione.*

1. Le etichette o i documenti rilasciate dal fornitore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*, devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in precedenza, stampati almeno in italiano e devono contenere le seguenti diciture:

a) indicazione «qualità CE»;

b) indicazione «Italia» oppure «I»;

c) indicazione del servizio fitosanitario regionale competente;

d) numero di registrazione del fornitore;

e) numero di serie, di settimana o di lotto;

f) denominazione botanica;

g) denominazione varietale, se del caso; nel caso di portinnesti: denominazione varietale o sua designazione;

h) denominazione del gruppo di piante, se del caso;

i) quantitativo;

j) nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome del paese di produzione.

3. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, l'etichetta o il documento di commercializzazione. Vanno tuttavia fornite l'indicazione «qualità CE» e, se del caso, il riferimento alla denominazione varietale, al portinnesto o al gruppo di piante. Nel caso di importazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*, va indicato anche il nome del paese di produzione. Tale informazione può figurare sullo stesso documento che contiene il passaporto delle piante ma deve essere chiaramente distinta.

4. I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151*, al fine di assicurare che i materiali presentino

garanzie equivalenti, devono produrre apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità a norma della *legge n. 15 del 1968* e successive modifiche.

5. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono essere circoscritti alla denominazione botanica, al nome comune o alla varietà qualora esistente.

#### ***10. Norme transitorie.***

1. I fornitori già registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996 sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto a condizione che specificino le attività che intraprendono nell'ambito del presente decreto, tramite comunicazione scritta ai servizi fitosanitari competenti, impegnandosi ad adempiere agli obblighi conseguenti.

#### ***11. Abrogazioni.***

1. Il decreto 14 aprile 1997 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# **Dir. 8 maggio 2000, n. 2000/29/CE <sup>(1)</sup>.**

## **Direttiva del Consiglio**

**concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169. Entrata in vigore il 30 luglio 2000.

(2) Vedi, per alcune disposizioni riguardanti la presente direttiva, l'articolo 1, punto 20) della *direttiva 2002/89/CE*.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La *direttiva 77/93/CEE* del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità è stata modificata più volte e in maniera spesso sostanziale <sup>(5)</sup>. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

(2) La produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità.

(3) Il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi.

(4) È assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura.

(5) La lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno della Comunità attraverso un regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione nella Comunità.

(6) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per

la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riveste un interesse mondiale.

(7) Una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione nella Comunità deve essere vietata, e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata.

(8) La presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi. È quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori.

(9) I suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.

(10) È necessario prevedere, a certe condizioni, la possibilità di consentire deroghe ad alcune prescrizioni. L'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune di tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia. È pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui alla presente direttiva.

(11) In caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi, disposizioni protettive provvisorie non previste dalla presente direttiva, debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema. La Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia.

(12) Il volume degli scambi di vegetali e di prodotti vegetali dei dipartimenti francesi d'oltremare con il resto della Comunità rende opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della presente direttiva. Tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per ragioni di protezione fitosanitaria. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia.

(13) Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie, prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni. A norma degli articoli 2 e 10 di tale regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola.

(14) La decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN), definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie.

(15) Conseguentemente, onde tener conto della particolare situazione fitosanitaria delle isole Canarie conviene estendere l'applicazione di talune misure della presente direttiva per sei mesi a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri dovranno aver applicato le nuove disposizioni riguardanti gli allegati della presente direttiva concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.

(16) È opportuno adottare, ai fini della presente direttiva i modelli di certificati approvati nella CIPV, come modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata elaborata in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali. Conviene stabilire ugualmente talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(17) Per quanto riguarda l'importazione di vegetali o prodotti vegetali da paesi terzi, i servizi competenti in tali paesi per il rilascio dei certificati dovrebbero essere, in linea di massima, gli stessi cui è affidata questa funzione nell'ambito dell CIPV. Può essere opportuno compilare elenchi di tali servizi per i paesi terzi non contraenti.

(18) Occorre semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche negli allegati della presente direttiva.

(19) Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere definito con maggiore precisione per quanto riguarda il legname. A tal fine, è utile uniformarsi alle descrizioni particolareggiate del legname contenute nella regolamentazione comunitaria.

(20) Certe sementi sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati negli allegati della presente direttiva che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità e negli scambi all'interno della Comunità.

(21) È opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine.

(22) Le ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione. È necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria.

(23) Il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri.

(24) In linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi. Si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diffusione di determinati organismi nocivi. Occorre pertanto definire "zone protette" esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno.

(25) L'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di zone protette presuppongono una distinzione dei requisiti in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e una identificazione degli organismi nocivi che riguardano zone protette.

(26) Il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione. Per quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e devono concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato. Per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale.

(27) Per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale delle amministrazioni diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, personale la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità.

(28) Se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si deve apporre ai prodotti comunitari un contrassegno convenzionale ("passaporto delle piante"), adattato al tipo di prodotti, il quale ne permette la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per cui il contrassegno è valido.

(29) Occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti.

(30) Per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione. Tale sistema deve essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e deve escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri.

(31) Nel contesto del mercato interno, i prodotti originari di paesi terzi devono, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità. Se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un passaporto delle piante che ne permetta la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari.

(32) Per far fronte con tutte le debite garanzie alla situazione creatasi con la realizzazione del mercato interno, è indispensabile rafforzare le infrastrutture nazionali e comunitarie di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità, con particolare riferimento agli Stati membri che, a causa della loro situazione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità. A tal fine la Commissione proporrà l'iscrizione di stanziamenti sufficienti nel bilancio generale dell'Unione europea.

(33) Ai fini di aumentare l'efficacia del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, è opportuno armonizzare nei vari Stati membri le procedure seguite dal personale con funzioni in materia fitosanitaria. A tal fine la Commissione presenterà anteriormente al 1° gennaio 1993 un codice di procedure fitosanitarie comunitarie.

(34) Gli Stati membri non sono più autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri. Tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere decise a livello comunitario.

(35) È necessario predisporre un sistema di contributi finanziari comunitari, per ripartire a livello comunitario gli oneri dei possibili rischi che possono permanere negli scambi nel quadro del regime fitosanitario comunitario.

(36) Per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità.

(37) Il regime dovrebbe anche contribuire adeguatamente a coprire determinate spese per misure specifiche che gli Stati membri hanno adottato per controllare e, ove necessario, eradicare le infezioni provocate da organismi nocivi provenienti da paesi terzi o da altre aree della Comunità e, se possibile, risarcire i danni arrecati.

(38) È necessario stabilire nei dettagli, con una procedura accelerata, il meccanismo di concessione del contributo finanziario comunitario.

(39) È necessario garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa.

(40) In particolare, la Commissione deve controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario.

(41) Qualora sia accertato che l'introduzione di organismi nocivi è dovuta a verifiche o controlli inadeguati, per le conseguenze che ne derivano deve applicarsi la normativa comunitaria, tenendo conto di talune misure specifiche.

(42) È opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio.

(43) La presente direttiva deve lasciare impregiudicato l'obbligo degli Stati membri relativo ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B,

ha adottato la presente direttiva:

(3) Parere espresso il 15 febbraio 2000.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 aprile 1998, n. C 129.

(5) Cfr. allegato VIII parte A.

## Articolo 1

1. La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Essa concerne inoltre:

a) a decorrere dal 1° giugno 1993, le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, che ad essi si riferiscono, all'interno di uno Stato membro;

b) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e, viceversa, in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;

c) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nelle isole Canarie in provenienza da altre parti della Spagna e, viceversa, in altre parti della Spagna in provenienza dalle isole Canarie;

d) il modello dei "certificati fitosanitari" e "certificati fitosanitari di riesportazione" o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) <sup>(6)</sup>.

2. Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni della Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 18, altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.

3. La presente direttiva non si applica a Ceuta e a Melilla.

4. Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto,

nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva<sup>(7)</sup>.

5. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in altre parti della Francia e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nei dipartimenti francesi d'oltremare, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11, sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono applicare le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 del presente articolo sono soppressi.

6. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dalle isole Canarie in altre parti della Spagna e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nelle isole Canarie, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11 sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione delle isole Canarie. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera c), è soppresso.

(6) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(7) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 2**

1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi<sup>(8)</sup>.

Le parti di piante vive comprendono:

- i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
- le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
- i tuberi, i bulbi, i rizomi;
- i fiori recisi;
- i rami con foglie;
- gli alberi tagliati, con foglie;

- foglie, fogliame <sup>(9)</sup>;

- le colture di tessuti vegetali <sup>(10)</sup>;

- polline vivo <sup>(11)</sup>;

- gemme, talee, marze <sup>(12)</sup>;

- qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 <sup>(13)</sup>.

Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

- vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o

- vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali <sup>(14)</sup>;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale attestante che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono state rispettate e a tale scopo:

- normalizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali, e

- definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata conformemente alle disposizioni d'applicazione relative alle caratteristiche della procedura di rilascio dei passaporti delle piante.

Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 18, marchi convenzionali ufficiali diversi dall'etichetta.

Per la normalizzazione del passaporto si ricorre alla procedura di cui all'articolo 18. Nell'ambito di detta normalizzazione vengono stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità;

g) organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro:

i) la(e) organizzazione(i) nazionale(i) di uno Stato membro competente(i) per la protezione dei vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 4 <sup>(15)</sup>,

oppure

ii) l'autorità statale istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva, che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo, a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, ha esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, con quelli di cui sub ii).

Inoltre, secondo la procedura prevista dall'articolo 18, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma, sub i), e sotto l'autorità e il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri <sup>(16)</sup>,

h) zona protetta: una zona della Comunità:

- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o

- nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità

e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista all'articolo 18, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino e, nel caso previsto al primo trattino, dietro richiesta dello(degli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e a condizione che i risultati di indagini adeguate, e controllate dagli esperti menzionati all'articolo 21 conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative.

Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati effettuano, per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente notificata per iscritto alla Commissione <sup>(17)</sup>. Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti.

I risultati delle suddette indagini sono notificati per iscritto alla Commissione, la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri <sup>(18)</sup>.

Anteriormente al 1° gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte;

i) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21:

- da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico <sup>(19)</sup>;

- dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica.

Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche.

La Commissione, nel quadro del comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l'applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari e agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l'esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l'iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine;

j) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto <sup>(20)</sup>;

k) organismo ufficiale del punto di entrata: l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata <sup>(21)</sup>;

l) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione <sup>(22)</sup>;

m) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra <sup>(23)</sup>;

n) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'*articolo 340 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93* della Commissione <sup>(24)</sup>;

o) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione <sup>(25)</sup>;

p) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite <sup>(26)</sup>;

q) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del *regolamento (CEE) n. 2913/92* del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il codice doganale comunitario) <sup>(27)</sup>;

r) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'*articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92* <sup>(28)</sup>.

2. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni della presente direttiva riguardano il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma, il legname è disciplinato dalla presente direttiva anche

quando serve per la cassetta, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempreché presenti un rischio sul piano fitosanitario.

(8) Comma così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(9) Trattino inserito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(10) L'originario settimo trattino è diventato ottavo trattino in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(11) Trattino aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(12) Trattino aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(13) Trattino aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(14) Lettera così sostituita dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(15) Punto così modificato dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(16) Comma così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(17) Frase così modificata dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(18) Comma così modificato dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(19) Trattino così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(20) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(21) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(22) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(23) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(24) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(25) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(26) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(27) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(28) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

### **Articolo 3**

1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario <sup>(29)</sup>.

4. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro.

5. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri vietano l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette:

a) degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B;

b) dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati.

6. Secondo la procedura prevista all'articolo 18:

a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

- gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I;

- gli organismi di cui si conoscono manifestazioni ma che non hanno carattere endemico né sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II, e nell'allegato II, parte A, sezione II;

- gli altri organismi, elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente;

b) gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino;

c) i titoli degli allegati I e II nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conformità delle lettere a) e b).

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:

a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;

b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali <sup>(30)</sup>.

8. Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale <sup>(31)</sup>.

9. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale <sup>(32)</sup>.

(29) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(30) L'ex paragrafo 7 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(31) L'ex paragrafo 7 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(32) L'ex paragrafo 7 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

#### **Articolo 4**

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato <sup>(33)</sup>.
2. Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1° giugno 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio.
3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e nella parte B siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette. Le zone protette in questione sono ivi specificate.
4. A decorrere dal 1° giugno 1993, il paragrafo 1 non si applica ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci originari della Comunità.
5. Conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.
6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati a intervalli regolari, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che testimonia del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

(33) Per l'autorizzazione a prevedere deroghe al presente paragrafo e per l'applicazione delle deroghe stesse, vedi, rispettivamente, l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2000/700/CE; l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2001/5/CE; l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2001/99/CE; l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2001/199/CE; l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2001/441/CE; l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2001/836/CE; l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2002/316/CE, l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2002/499/CE, l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2002/887/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/61/CE, l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2003/63/CE, l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2003/69/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/248/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/249/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/250/CE, l'articolo 1 della decisione 2004/96/CE, l'articolo 1 della decisione 2004/827/CE, l'articolo 1 della decisione 2005/51/CE, l'articolo 1 della decisione 2005/477/CE e l'articolo 1 della decisione 2006/916/CE.

## Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato <sup>(34)</sup>.

2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati all'interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 6.

4. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7. Il presente paragrafo e i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

5. Conformemente alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1, 2 e 4 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono corredati di una documentazione che testimonia del luogo del paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

(34) Per l'autorizzazione a prevedere deroghe al presente paragrafo e per l'applicazione delle deroghe stesse, vedi l'*articolo 1 della decisione 2003/61/CE*, l'*articolo 1 della decisione 2005/51/CE* e l'*articolo 1 della decisione 2005/359/CE*.

## Articolo 6

1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

2. Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), ed all'articolo 5, paragrafo 3, il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II, e l'allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell'esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, e all'allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.

3. Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7, o all'articolo 5, paragrafo 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.

4. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.

5. A decorrere dal 1° giugno 1993, i paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 7. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all'esterno di essa.

Le ispezioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono eseguiti nell'osservanza delle disposizioni seguenti:

a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e almeno mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal paragrafo 8.

Ogni produttore per il quale l'ispezione ufficiale di cui al secondo comma sia richiesta, conformemente ai paragrafi da 1 a 4, è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione, su richiesta, ha accesso ai registri ufficiali così compilati.

Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al paragrafo 8. In particolare, egli informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali.

I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

6. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell'allegato V, parte A, specificati conformemente al paragrafo 8, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al paragrafo 5, terzo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al paragrafo 5, secondo comma.

Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al paragrafo 8, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.

7. Gli Stati membri, nella misura in cui non vi sia da temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare:

- dalla registrazione prevista ai paragrafi 5 e 6, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o

- dall'ispezione ufficiale di cui ai paragrafi 5 e 6, lo spostamento locale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate.

Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1° gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita.

8. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- garanzie per lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- la frequenza e il calendario del controllo ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera c),

- gli obblighi dei produttori registrati di cui al paragrafo 5, quarto comma,

- la specificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso paragrafo 6,

- altri requisiti concernenti le deroghe di cui al paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la nozione di "piccoli produttori" e "mercato locale", nonché le relative procedure.

9. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al paragrafo 5, terzo comma.

## **Articolo 7**

[1. Quando può ritenersi che, sulla base del controllo prescritto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, le condizioni ivi specificate sono soddisfatte, può essere rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato VII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

La denominazione botanica dei vegetali viene indicata in caratteri latini. Correzioni o cancellature non autenticate comportano l'invalidità del certificato. Eventuali copie vengono rilasciate unicamente con la dicitura "copia" o "duplicato" stampata o stampigliata.

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del paragrafo 1. Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato membro speditore.

3. Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per quanto riguarda le sementi di cui all'allegato IV, parte B, e dell'articolo 6, paragrafo 4, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, entro il 31 dicembre 1991.]<sup>(35)</sup>.

(35) Soppresso dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## Articolo 8

[1. Gli Stati membri, quando non si presenti uno dei casi previsti dal paragrafo 2, prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro, siano esentati da un nuovo controllo, conforme alle disposizioni dell'articolo 6, se sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro, compilato secondo il modello dell'allegato VII, parte A.

2. Quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto, in un secondo Stato membro, di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione nell'imballaggio, per poi essere introdotti in un terzo Stato membro, il secondo Stato membro è dispensato dall'effettuare un nuovo controllo conforme alle disposizioni dell'articolo 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6. In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di rispedizione, in una unica copia originale, conforme al modello dell'allegato VII, parte B, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda timbro e firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Questo certificato deve essere unito al certificato fitosanitario rilasciato dal primo Stato membro o ad una copia certificata conforme dello stesso. Tale certificato può essere denominato certificato fitosanitario di riesportazione. L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, si applica in quanto compatibile.

Il certificato fitosanitario di rispedizione non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese rispeditore.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri. Se in tale occasione sono stati rilasciati vari certificati fitosanitari di rispedizione, i prodotti in parola sono accompagnati dai seguenti documenti:

a) l'ultimo certificato fitosanitario o una sua copia certificata conforme,

b) l'ultimo certificato fitosanitario di rispedizione,

c) i certificati fitosanitari di rispedizione anteriori al certificato di cui alla lettera b) o loro copie certificate conformi.]<sup>(36)</sup>.

(36) Soppresso dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## Articolo 9

[1. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci cui si applicano i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, il certificato fitosanitario ufficiale previsto dall'articolo 7 viene rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci in causa, eccetto:

- nel caso del legname, se, conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che esso sia scortecciato;

- in altri casi, nella misura in cui i requisiti particolari previsti all'allegato IV, parte A, possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quelli di origine.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato IV, parte B, negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti.]<sup>(37)</sup>.

(37) Soppresso dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 10**

1. A decorrere dal 1° giugno 1993, ove si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, [in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8]<sup>(38)</sup>, viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4 del presente articolo.

Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f)<sup>(39)</sup>.

Se il controllo non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le suddette zone e il suo marchio è quello previsto per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

2. A decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al paragrafo 1<sup>(40)</sup>.

A decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato

conformemente al paragrafo 1. Il presente comma non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 8, per il trasporto attraverso le zone protette <sup>(41)</sup>.

Il primo e il secondo comma non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

3. Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti:

- la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture, o di combinazione di varie forniture o delle loro parti, o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV, oppure in altri casi specificati conformemente al paragrafo 4;

- la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o non produttore, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma;

- il passaporto sostitutivo può essere rilasciato soltanto dall'organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l'azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore;

- la procedura di sostituzione è conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4;

- il passaporto sostitutivo comporta un marchio speciale definito conformemente al paragrafo 4 e che contiene il numero del produttore d'origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell'operatore responsabile di questo cambiamento.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le particolarità della procedura relativa al rilascio di passaporti delle piante, di cui al paragrafo 1,

- le condizioni nelle quali può essere sostituito un passaporto delle piante, di cui al paragrafo 3, primo trattino;

- le particolarità della procedura relativa al passaporto sostitutivo, di cui al paragrafo 3, terzo trattino,

- il marchio speciale richiesto per il passaporto sostitutivo di cui al paragrafo 3, quinto trattino.

(38) Termini soppressi dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(39) Comma aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(40) Comma così modificato dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(41) Comma così modificato dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 11**

1. Qualora si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati del controllo, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il paragrafo 1 non si applica alla parte in questione. Può essere utilizzato un passaporto delle piante <sup>(42)</sup>.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'appropriato passaporto delle piante conformemente all'articolo 10, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi supplementari;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

- distruzione.

Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate,

- le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure.

4. In caso di applicazione del paragrafo 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l'articolo 10 non si applica.

5. Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e sulla base di controllo ufficiale effettuato conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

(42) Testo aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 12** <sup>(43)</sup>

1. Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,

- controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.

I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

2. I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.

3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

4. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

(43) Articolo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

### **Articolo 13** <sup>(44)</sup>

1. Gli Stati membri provvedono a che:

- fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,

- fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e

- fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi, <sup>(45)</sup>

i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del "Codice doganale comunitario" e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto "Codice doganale comunitario", soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:

i) - che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e

- che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e

- che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e <sup>(46)</sup>

ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del "certificato fitosanitario" ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione,

l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi.

Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione.

In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione <sup>(47)</sup>.

Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.

3. Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la cassetatura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.

Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Fatto salvo l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del "Codice doganale comunitario" o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

(44) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(45) Per l'autorizzazione a prevedere deroghe al presente paragrafo e per l'applicazione delle deroghe stesse, vedi l'*articolo 1 della decisione 2003/61/CE*.

(46) Per una deroga al presente trattino, vedi l'*articolo 1 della decisione 2005/359/CE*.

(47) Per una deroga al presente punto, vedi l'*articolo 1 della decisione 2004/95/CE*, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

### **Articolo 13 bis** <sup>(48)</sup>

1. a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure

ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:

i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);

ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e

iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.

2. I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:

- le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, oppure

- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure

- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul

principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta

a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.

I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).

3. Il "certificato fitosanitario" o il "certificato fitosanitario di riesportazione" ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle "organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.

Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.

Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.

4. a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i "certificati fitosanitari" o i "certificati fitosanitari di riesportazione" per paesi terzi non aderenti alla CIPV.

b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica "dichiarazioni supplementari" e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il "certificato fitosanitario" ufficiale di cui all'articolo

13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari ("paese di origine").

d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il "certificato fitosanitario" può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci ("paese di provenienza").

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:

a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;

b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;

c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.

La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.

(48) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

#### **Articolo 13 ter** <sup>(49)</sup>

1. Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.

Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:

a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);

b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di "piccoli quantitativi".

4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

(49) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## Articolo 13 quater <sup>(50)</sup>

1. a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4.

Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal *regolamento (CEE) n. 1262/84* del Consiglio.

b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.

c) Gli Stati membri prescrivono anche:

i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:

- riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)",

- dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,

- numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,

- numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);

ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza.

Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, *mutatis mutandis*, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.

2. a) I "controlli documentali" e le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.

b) I "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).

c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il "controllo di identità" o "controllo fitosanitario" completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).

d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:

- condizioni minime per lo svolgimento dei "controlli fitosanitari" di cui alle lettere b), c) e d),

- le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,

- congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.

f) In tutti i casi i "controlli fitosanitari" sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei "controlli documentali" a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.

4. Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.

Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.

Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:

a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);

b) la cooperazione tra:

i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;

iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e

iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.

Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi ufficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di

organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

5. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità agli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per l'effettuazione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 2, lettere b) o c).

Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 7, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera e).

La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

Le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

6. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.

7. Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;

b) trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;

d) distruzione;

e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica *mutatis mutandis*.

In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

8. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

(50) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

### **Articolo 13 quinquies** <sup>(51)</sup>

1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa ("tassa fitosanitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:

a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d) le prove di laboratorio;

e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

3. Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

5. La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.

(51) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

#### **Articolo 13 sexies** <sup>(52)</sup>

I "certificati fitosanitari" e i "certificati fitosanitari di riesportazione" rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.

(52) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

#### **Articolo 14**

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.

Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 <sup>(53)</sup>:

a) le voci aggiunte all'allegato III concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di determinati paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno Stato membro che applica già divieti speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,

ii) che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e

iii) che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;

b) le voci aggiunte agli altri allegati, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di particolari paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di dette voci formi oggetto della richiesta di uno Stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e

ii) che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;

c) la modificazione della parte B degli allegati, in consultazione con lo Stato membro interessato <sup>(54)</sup>;

d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti al rischio fitosanitario esistente <sup>(55)</sup>;

e) le modificazioni dell'allegato VIII bis <sup>(56)</sup>.

(53) Comma così modificato dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(54) Lettera così modificata dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(55) Lettera così sostituita dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(56) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 15**

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti <sup>(57)</sup>:

- all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B <sup>(58)</sup>,

- all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative <sup>(59)</sup>,

sempreché sia stabilito, grazie ad uno o più dei fattori seguenti, che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:

- origine dei vegetali o prodotti vegetali,

- trattamento adeguato,

- particolari precauzioni per l'impiego dei vegetali o prodotti vegetali.

Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del

caso, mediante ricerche effettuate, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizioni che tengano conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto interessato nelle zone protette o, in talune regioni, tenendo conto delle differenze di condizioni di ordine agricolo ed ecologico. In tale caso, gli Stati membri interessati sono espressamente esentati da taluni obblighi nelle decisioni di autorizzazione.

I rischi sono valutati in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione. Qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate dalla Commissione nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

2. Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.

A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie <sup>(60)</sup>.

3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità <sup>(61)</sup>.

4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe <sup>(62)</sup>.

(57) Testo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(58) Trattino così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(59) Trattino così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(60) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(61) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(62) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II, o parte B <sup>(63)</sup>. Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.

2. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio <sup>(64)</sup>. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.

Nei confronti di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui al secondo comma, esso notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione <sup>(65)</sup>. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2 le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate <sup>(66)</sup>. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 <sup>(67)</sup>.

(63) Frase così modificata dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(64) Frase così modificata dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(65) Frase così modificata dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(66) Frase così modificata dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(67) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 17**

[1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato "il comitato", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.] <sup>(68)</sup>.

(68) Articolo soppresso dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*, successivamente sostituito dall'allegato III, punto 52) del *regolamento (CE) n. 806/2003* e da ultimo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138 che ha soppresso la modifica del punto 52) suddetto.

## **Articolo 18** <sup>(69)</sup>

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con *decisione 76/894/CEE* del Consiglio, in appresso denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*.

Il periodo di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(69) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE, successivamente sostituito dall'allegato III, punto 52) del *regolamento (CE) n. 806/2003* e da ultimo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138 che ha soppresso la modifica del punto 52) suddetto.

## **Articolo 19**

[1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato.

3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.] <sup>(70)</sup>.

(70) Soppresso dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 20**

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VI, nonché dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.

## **Articolo 21**

1. Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne compiti elencati al paragrafo 3, in loco o non, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

I controlli in uno Stato membro sono eseguiti, in cooperazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria, di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5, e conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7.

2. Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere:

- dipendenti della Commissione,

- dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche.

Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare e sorvegliare ispezioni ufficiali fitosanitarie.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

- sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,

- effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

- controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

- eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6,

- procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,

- sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 ter, paragrafo 4,

- sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,

- assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

- eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7 <sup>(71)</sup>.

4. Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono:

- visitare vivai, aziende a altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

- visitare i luoghi in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 6 o le ispezioni di cui all'articolo 13,

- consultare i funzionari dell'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri,

- accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nell'ambito delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

5. Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale Stato membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni.

Gli Stati membri prendono tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, comprese il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale dell'Unione europea. La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 quinquies <sup>(72)</sup>.

Gli esperti, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, devono avere regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro.

Laddove i compiti consistano nel sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6, nel controllare ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o nel procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3, nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni.

Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di una partita nella Comunità soltanto se la propria organizzazione di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, tale condizione può essere estesa ad altri requisiti imperativi applicati alle partite prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative necessarie, in attesa di una decisione definitiva.

In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni della presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

#### 6. La Commissione provvede:

- ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi,

- a formulare raccomandazioni per l'elaborazione di note a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati.

Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma.

8. Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.

(71) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

(72) Frase aggiunta dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

## **Articolo 22**

In caso di comparsa reale o sospetta di un organismo nocivo, dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunità, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria "lotta fitosanitaria" della Comunità a norma degli articoli 23 e 24, per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o progettate, per la lotta a tale organismo nocivo al fine di debellarlo o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

## **Articolo 23**

1. Lo Stato membro interessato può ottenere, su richiesta, la partecipazione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 22, qualora venga accertato che l'organismo nocivo, elencato o meno negli allegati I e II:

- è stato oggetto di notificazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma,

e

- costituisce un pericolo imminente per la totalità, o parte, della Comunità in quanto apparso in una zona in cui non era stato fino allora presente oppure era stato debellato o è in corso di eradicazione

e

- è stato introdotto in detta zona tramite forniture di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti provenienti da un paese terzo o da un'altra zona della Comunità.

2. Per misure necessarie ai sensi dell'articolo 22 si intendono:

a) le operazioni di distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o qualsiasi altro trattamento effettuato ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti per:

i) i vegetali, prodotti vegetali e altre voci costitutivi delle forniture tramite i quali è stato introdotto l'organismo nocivo nella zona in questione, riconosciuti come contaminati o che possono esserlo,

ii) i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci riconosciuti come contaminati, o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo introdotto perché derivanti dai vegetali delle forniture in questione o per essere stati in prossimità dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di tali forniture o di quelli da esse derivanti,

iii) i substrati di coltivazione e i terreni riconosciuti come contaminati o che possono essere stati contaminati o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo in questione,

iv) i materiali di produzione, confezionamento, imballaggio, o immagazzinamento, i locali di immagazzinamento o di confezionamento, nonché i mezzi di trasporto che sono stati in contatto con la totalità o una parte dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui sopra;

b) le ispezioni o le prove effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità della contaminazione ad opera dell'organismo nocivo introdotto;

c) il divieto o la limitazione dell'impiego di substrati di coltivazione, di aree coltivabili o di locali, nonché di vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi dai materiali facenti parte delle forniture in questione o da quelli aventi la stessa origine, allorché tale divieto o limitazione risulta da decisioni ufficiali motivate da rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo introdotto.

3. Si considerano spese derivanti direttamente dalle misure necessarie, di cui al paragrafo 2, i pagamenti effettuati a valere su stanziamenti pubblici al fine di:

- coprire totalmente, o in parte, i costi delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), fatta eccezione per quelli connessi con il normale funzionamento dell'organismo ufficiale responsabile in questione,

- oppure compensare la totalità, o parte, delle perdite finanziarie, diverse dal mancato profitto, direttamente derivanti da una o più delle misure di cui al paragrafo 2, lettera c).

In deroga al primo comma, secondo trattino, un regolamento d'applicazione può specificare secondo la procedura prevista all'articolo 18 i casi in cui una compensazione per il lucro cessante è considerata spesa derivante direttamente dalle misure necessarie soggette alle condizioni di cui al paragrafo 5 nonché ai termini di tempo applicabili a tali casi, con un massimo di tre anni.

4. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, e fatto salvo l'articolo 16, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro l'anno civile successivo a quello in cui è stata scoperta la presenza dell'organismo nocivo, la relativa domanda e informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri:

- del riferimento alla notificazione di cui al paragrafo 1, primo trattino,

- della natura e dell'entità della presenza di organismi nocivi di cui all'articolo 22, nonché degli antefatti e delle modalità della scoperta,

- dell'identità delle forniture di cui al paragrafo 1, terzo trattino, attraverso le quali l'organismo nocivo è stato introdotto,

- delle misure necessarie che sono state adottate o sono previste, compreso lo scadenario, per le quali chiede di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, nonché

- dei risultati ottenuti e del costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e della parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici concessi dallo Stato membro per la realizzazione delle misure necessarie stesse.

Qualora la scoperta della presenza di organismi nocivi sia avvenuta prima del 30 gennaio 1997, tale data è considerata la data della scoperta ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 5, sempre che la data reale della scoperta non sia anteriore al 1° gennaio 1995. Tuttavia questa disposizione non si applica per quanto riguarda la compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo trattino, tranne in casi eccezionali, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione menzionato al paragrafo 3, per il lucro cessante che ne consegue.

5. Salvo il disposto dell'articolo 24, la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità e il relativo importo sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 18, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 4 e, se del caso, dei risultati di controlli che possono essere effettuati, sotto l'autorità della Commissione, dagli esperti di cui all'articolo 21 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e tenendo conto dell'importanza del pericolo di cui al paragrafo 1, secondo trattino, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

Entro i limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine, la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50% e, in caso di compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo comma, non superiore al 25% delle spese relative alle misure necessarie di cui al paragrafo 2, purché tali misure siano state prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta della presenza di un organismo nocivo di cui all'articolo 22, o siano previste per questo periodo.

Il periodo suddetto può anche essere prorogato, secondo la stessa procedura, se l'esame della situazione consente di concludere che gli obiettivi delle misure saranno realizzati entro un termine supplementare ragionevole. La partecipazione finanziaria della Comunità è decrescente durante gli anni in questione.

Qualora lo Stato membro non possa fornire l'informazione richiesta per quanto riguarda l'identità delle forniture in conformità del paragrafo 4, terzo trattino, esso indica l'origine presunta della presenza e i motivi per cui non è stato possibile individuare le forniture. L'assegnazione della partecipazione finanziaria può essere decisa, secondo la stessa procedura, in funzione dei risultati della valutazione di queste informazioni.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite in un regolamento d'applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. Considerata l'evoluzione della situazione nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui agli articoli 18 o 19, che siano realizzate altre azioni o che altre misure, adottate o previste dallo Stato membro interessato, siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari, se ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati.

La concessione della partecipazione finanziaria della Comunità per siffatte altre azioni, requisiti o condizioni è decisa in base alla stessa procedura. Nei limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine

la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50% delle spese direttamente connesse a tali altre azioni, requisiti o condizioni.

Qualora tali altre azioni, requisiti o condizioni siano essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunità rispetto a quelli dello Stato membro interessato, può essere deciso, secondo la stessa procedura, che la partecipazione finanziaria della Comunità superi il 50% delle spese.

La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata nel tempo e decrescente durante gli anni in questione.

7. La concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità non pregiudica eventuali diritti che lo Stato membro interessato o singoli individui potrebbero avere nei confronti di terzi, compresi altri Stati membri nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, per il rimborso delle spese e il risarcimento delle perdite o di altri danni, in virtù della legislazione nazionale, del diritto comunitario o del diritto internazionale. Tali diritti sono oggetto di un trasferimento "de jure" alla Comunità che diventa effettivo con il versamento della partecipazione finanziaria di quest'ultima, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni siano da questa coperti.

8. La partecipazione finanziaria della Comunità può essere erogata in più rate.

Qualora emerga che la partecipazione finanziaria concessa dalla Comunità non è più giustificata, si applicano le seguenti misure.

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato in virtù dei paragrafi 5 e 6 può essere ridotto o sospeso, qualora si accerti, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, dai risultati di controlli effettuati sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, o dai risultati dell'esame appropriato che la Commissione ha eseguito conformemente alle procedure analoghe a quelle di cui all'*articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999* del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali:

- che la mancata esecuzione o l'esecuzione incompleta delle misure necessarie decise in virtù dei paragrafi 5 e 6 o il mancato rispetto delle modalità o dei termini stabiliti secondo queste disposizioni o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati; oppure

- che le misure non sono più necessarie; oppure

- che si verifica la situazione di cui all'*articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999*.

9. Gli *articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, si applicano *mutatis mutandis*.

10. Gli importi erogati della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato conformemente ai paragrafi 5 e 6 sono restituiti totalmente o in parte da tale Stato membro alla Comunità, qualora si accerti, dalle informazioni di cui al paragrafo 8:

a) che le misure necessarie decise ai sensi dei paragrafi 5 e 6:

i) non sono state realizzate o

ii) non lo sono state in modo conforme alle modalità o ai termini stabiliti secondo queste disposizioni, o necessari per gli obiettivi perseguiti, oppure

b) che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali è stata concessa la partecipazione finanziaria, oppure

c) che si verifica la situazione di cui all'*articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999*.

I diritti di cui al paragrafo 7, seconda frase, sono oggetto di un ritrasferimento "de jure" allo Stato membro in questione, che diventa effettivo con la restituzione, nella misura in cui detti diritti sono coperti da quest'ultima.

Per gli importi non restituiti sono dovuti interessi di mora conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e conformemente ai metodi che saranno stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

## **Articolo 24**

1. Per quanto riguarda le cause della comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 22, si applicano le disposizioni che seguono.

La Commissione verifica se la comparsa dell'organismo nocivo nella zona interessata sia stata causata dal movimento verso la zona in questione di una o più forniture portatrici dell'organismo nocivo e individua lo Stato membro o gli Stati membri successivi di provenienza delle forniture.

Lo Stato membro di provenienza, identico o meno a quello succitato, delle forniture portatrici dell'organismo nocivo informa immediatamente la Commissione, su richiesta di quest'ultima, su tutti i particolari concernenti l'origine o le origini delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli previsti dalla presente direttiva, al fine di stabilire per quali ragioni tale Stato membro non abbia rilevato la non conformità delle forniture alla presente direttiva. Esso informa inoltre la Commissione, su richiesta di quest'ultima, sulla destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante un periodo specificato.

Per completare le informazioni, si può procedere a controlli, sotto l'autorità della Commissione, conformemente all'articolo 21.

2. Le informazioni acquisite in virtù delle presenti disposizioni o di quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 3, sono oggetto di un esame in seno al comitato, onde individuare le eventuali carenze del regime fitosanitario comunitario o della sua applicazione e le misure atte a porvi rimedio.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inoltre utilizzate per stabilire, in conformità delle disposizioni del trattato, se la non conformità delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non sia stata scoperta dallo Stato membro di provenienza perché quest'ultimo non ha rispettato uno degli obblighi che gli incombono in virtù del trattato e delle disposizioni della presente direttiva, relativa segnatamente agli esami prescritti dall'articolo 6 o alle ispezioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.

3. Qualora per lo Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sia acquisita la conclusione contemplata nel paragrafo 2, la partecipazione finanziaria della Comunità non gli è assegnata o, se gli è stata già assegnata non gli viene versata o, se è già stata versata, viene restituita alla Comunità. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 10, terzo comma.

Qualora la conclusione contemplata al paragrafo 2 sia acquisita per un altro Stato membro si applica il diritto comunitario, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 7, seconda frase.

Gli importi da rimborsare ai sensi del paragrafo 3 sono fissati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2<sup>(73)</sup>.

(73) Comma aggiunto dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

#### **Articolo 25**<sup>(74)</sup>

Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta disposizioni per i casi eccezionali di preponderante interesse comunitario che giustificano una partecipazione finanziaria della Comunità fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti ed impianti, nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, sempreché ciò non pregiudichi le decisioni in forza dell'articolo 23, paragrafo 5 o 6.

(74) Articolo così modificato dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

#### **Articolo 26**<sup>(75)</sup>

Entro il 20 gennaio 2002, la Commissione esamina i risultati dell'applicazione all'articolo 13 quater, paragrafo 5, e degli articoli 22, 23, e 24 e presenta al Consiglio una relazione corredata delle proposte di modifiche eventualmente necessarie.

(75) Articolo così modificato dall'*articolo 1 della direttiva 2002/89/CE*.

#### **Articolo 27**

La *direttiva 77/93/CEE*, come modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e d'applicazione indicati all'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

#### **Articolo 27 bis <sup>(76)</sup>**

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 21 si applicano, secondo il caso, gli *articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(76) Articolo inserito dall'*articolo 59 del regolamento (CE) n. 882/2004*, con decorrenza indicata nel suo articolo 67, come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.

#### **Articolo 28**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### **Articolo 29**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

#### **Allegato I**

##### **Parte A**

**Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in tutti gli Stati membri**

##### **Sezione I**

**Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio comunitario, e che rivestono importanza per tutta la Comunità**

##### **a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

1. *Acleris* spp. (specie non europee)
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)

4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) <sup>(77)</sup>

5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)

6. *Arrhenodes minutus* Drury

7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:

a) *Carneocephala fulgida* Nottingham

b) *Draeculacephala minerva* Ball

c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)

9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)

10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)

10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence

10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber

10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim

10.4. *Diabrotica virgifera* Le Conte

11. *Heliothis zea* (Boddie)
  - 11.1. *Hirschmanniella* spp. ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
  - 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman <sup>(78)</sup>
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinus* (Eichhoff)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricus)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (non europei) quali:
  - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
  - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
  - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
  - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)

- e) *Dacus ciliatus* Loew
- f) *Dacus curcurbitae* Coquillett
- g) *Dacus dorsalis* Hendel
- h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
- i) *Dacus tsuneonis* Miyake
- j) *Dacus zonatus* Saund
- k) *Epochra canadensis* (Loew)
- l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
- m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
- n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
- o) *Rhacochelaena japonica* Ito
- p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
- q) *Rhagoletis completa* Cresson
- r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
- s) *Rhagoletis indifferens* Curran
- t) *Rhagoletis mendax* Curran
- u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
- v) *Rhagoletis ribicola* Doane
- w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

26. *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee)

27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Blevé-Zacheo

## **b) Batteri**

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

## **c) Funghi**

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weiril* (Murril) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1. *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

## **d) Virus ed organismi patogeni virus-simili**

1. *Micoplasma* delle necrosi del floema dell'olmo

2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> et Y<sup>c</sup>, e Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L., quali:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (American)

c) Peach mosaic virus (American)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasma

g) Peach X-disease mycoplasma

h) Peach yellows mycoplasma

i) Plum line pattern virus (American)

j) Raspberry leaf curl virus (American)

k) Strawberry latent "C" virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasma

n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.

6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

**e) Piante parassite**

1. Arceuthobium spp. (specie non europee)

(77) Punto inserito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(78) Punto inserito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

**Sezione II**

**Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la Comunità**

### **a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. Heliolithis armigera (Hübner)
- [4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)] <sup>(79)</sup>
- [5. Liriomyza trifolii (Burgess)] <sup>(80)</sup>
- [6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)] <sup>(81)</sup>
- 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)
- 6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8. Popilia japonica Newman
- 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

### **b) Batteri**

1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

### **c) Funghi**

1. Melampsora medusae Thümen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

### **d) Virus ed organismi patogeni virus-simili**

1. Apple proliferation mycoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma

3. Pear decline mycoplasma

(79) Punto soppresso dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(80) Punto soppresso dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(81) Punto soppresso dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

## Parte B

### Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette

#### a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Zone protette
1. Bemisia tabaci Genn[DK] <sup>(82)</sup> , IRL, P (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e popolazioni europee)	Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes <sup>(83)</sup> , UK, S, FI
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)	CY <sup>(84)</sup>
2. Globodera pallida (Stone)Behrens	FI, LV, SI, SK <sup>(85)</sup>
3. Leptinotarsa decemlineata Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) <sup>(86)</sup>
4. Liriomyza (Kaltenbach) <sup>(87)</sup> bryoniae	IRL e UK (Irlanda del Nord)

#### b) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Zone protette
1. Beet necrotic yellow vein virus	[DK] <sup>(88)</sup> , F (Bretagna), FI, IRL, [LT] <sup>(89)</sup> , P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord) <sup>(90)</sup>
2. Tomato spotted wilt virus	[DK] <sup>(91)</sup> , S, FI

---

(82) Zona soppressa dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001.

(83) Le parole fra parentesi dopo la sigla «P» sono state così sostituite dall'allegato della *direttiva 2006/35/CE*.

(84) Punto inserito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(85) Punto così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(86) Punto inizialmente modificato dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001, successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003* e da ultimo così modificato dall'allegato della *direttiva 2005/16/CE*.

(87) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(88) Zona soppressa dall'allegato della *direttiva 2005/16/CE*.

(89) Sigla soppressa dall'allegato della *direttiva 2006/35/CE*.

(90) Punto inizialmente modificato dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/22/CE*, successivamente sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/31/CE*, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003* e da ultimo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/70/CE*.

(91) Zona soppressa dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001.

## **Allegato II**

### **Parte A**

**Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli Stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali**

#### **Sezione I**

**Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio comunitario, ma che rivestono importanza per tutta la Comunità**

##### **a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

Specie

Oggetto della contaminazione

1. *Aculops fuchsiae* Keifer      Vegetali di *Fuchsia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. *Aleurocantis* spp.            Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. *Anthonomus bisignifer* (Schenkling)      Vegetali di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. *Anthonomus signatus* (Say)      Vegetali di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. *Aonidella citrina* Coquillet      Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. *Aphelenchoïdes besseyi* Christie [\*]      Sementi di *Oryza* spp.
7. *Aschistonyx eppoi* Inouye      Vegetali di *Juniperus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
8. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al.      Vegetali di *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. e *Tsuga* Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di paesi non europei
9. *Carposina niponensis* Walsingham      Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
10. *Diaphorina citri* Kuway      Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, e *Murraya* König, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. *Enarmonia packardi* (Zeller)      Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. *Enarmonia prunivora* Walsh      Vegetali di *Crataegus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl., *Prunus* L. e *Rosa* L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di *Malus* Mill. e *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei
13. *Eotetranychus lewisi* McGregor      Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
- [14. *Eotetranychus orientalis* Klein      Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi] <sup>(92)</sup>
15. *Grapholita inopinata* Heinrich      Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L., ad eccezione delle sementi, originari dei paesi non europei
16. *Hishomonus phycitis*            Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. *Leucaspis japonica* Ckll.      Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. *Listronotus bonariensis* (Kuschel)      Sementi di Cruciferae, Graminae e *Trifolium* spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. *Margarodes*, specie europee, quali:
  - a) *Margarodes vitis* (Phillipi)
  - b) *Margarodes vredendalensis* de Klerk
  - c) *Margarodes prieskaensis* Jakubski
20. *Numonia pirivorella* (Matsumura)      Vegetali di *Pyrus* L., e ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
21. *Oligonychus perditus* Pritchard et Baker      Vegetali di *Juniperus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

22. *Pissodes* spp. (specie non europee) Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco, originari di paesi non europei
23. *Radopholus citrophilus* Huettel Dickson et Kaplan Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp., *Strelitziaceae*, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
24. *Saissetia nigra* (Nietm.) Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
25. *Scirotothrips aurantii* Faure Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. *Scirotothrips dorsalis* Hood Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. *Scirotothrips citri* (Moultx) Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. *Scolytidae* spp. (specie non europee) Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di paesi non europei
29. *Tachypterellus quadrigibbus* Say Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
30. *Taxoptera citricida* Kirk. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. *Trioza erytrae* Del Guercio Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, e *Clausena* Burm. f., ad eccezione dei frutti e delle sementi
32. *Unaspis citri* Comstock Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

[\*] Nella Comunità, *Aphelenchoides besseyi* Christie non è presente su *Oryza* spp.

## b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Citrus greening bacterium</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle relative sementi
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea</i> mais L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i> )	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i> (Ishiyama) Dye et pv. <i>oryzicola</i> (Fang, et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.

## c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogenisamenti, originari di paesi non europei extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
1.1. <i>Anisogramma</i> (Peck) E. Müller <sup>(93)</sup>	<i>anomala</i> Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA
2. <i>Apiosporina</i> (Schwein.) v. Arx	<i>morbosa</i> Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis</i> (Davidson) Moreau <sup>(94)</sup>	<i>virescens</i> Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada
5. <i>Cercoseptoria</i> densiflorae (Hori et Deighton)	<i>pini-</i> Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora</i> Carv. et Mendes	<i>angolensis</i> Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Vegetali di <i>Camelia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elsinoe</i> spp. Jenk. Mendes	<i>Bitanc. et</i> Vegetali di <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di <i>Citrus reticulata</i> Blanco e <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. <i>albedinis</i> (Kilian et Gordon)	<i>sp.</i> Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Guignardia</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	<i>citricarpa</i> Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia</i> Yamamoto	<i>piricola</i> (Nosa) Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. <i>Puccinia</i> Hennings	<i>pittieriana</i> Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Scirrhia</i> Siggers	<i>acicola</i> (Dearn.) Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. <i>Venturia</i> et Yamamoto	<i>nashicola</i> Tanaka Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

#### d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

(isolati non europei)

2. Black raspberry Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione latent virus
3. Agenti della necrosi Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle pseudo-necrosi sementi
4. Cadang-Cadang Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei viroid
5. Cherry leafroll virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione [\*]
6. Citrus mosaic virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Citrus tristeza virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle (isolati non europei) sementi
8. Leprosis Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus pathogen (isolati non serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus europei) yedoensis Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle diffusione naturale sementi della psorosi
11. Palm lethal Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei yellowing mycoplasm
12. Prunus necrotic Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione ringspot virus [\*\*]
13. Satsuma dwarf Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle virus sementi
14. Tatter leaf virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle (MLO) sementi

[\*] Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su Rubus L.

[\*\*] Nella Comunità, il Prunus necrotic ringspot virus non è presente su Rubus L.

(92) Punto soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(93) Punto inserito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(94) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

## Sezione II

**Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la Comunità**

## a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi, del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate ( <i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.1 <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi <sup>(95)</sup>
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) <sup>(96)</sup>	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: <ul style="list-style-type: none"><li>- bulbi,</li><li>- cormi,</li><li>- vegetali della famiglia delle Graminacee,</li><li>- rizomi,</li><li>- sementi.</li></ul>
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) <sup>(97)</sup>	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: <ul style="list-style-type: none"><li>- bulbi,</li><li>- cormi,</li><li>- vegetali della famiglia delle Graminacee,</li><li>- rizomi,</li><li>- sementi</li></ul>

## b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Clavibacter spp. insidiosus</i> Davis et al.	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L. (McCulloch)
2. <i>Clavibacter michiganensis</i>	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione

spp. michiganensis (Smith)  
Davis et al.

3. *Erwinia amylovora* (Burr.) Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Winsl. et al. Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi <sup>(98)</sup>

4. *Erwinia chrysanthemi* pv. Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi dianthicola (Hellmers) Dickey

5. *Pseudomonas caryophylli* Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (Burkholder) Starr et Burkholder

6. *Pseudomonas syringae* pv. Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinati alla persicae (Prunier et al.) Young piantagione, ad eccezione delle sementi et al.

7. *Xanthomonas campestris* pv. Sementi di Phaseolus phaseoli (Smith) Dye

8. *Xanthomonas campestris* pv. Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi pruni (Smith) Dye

9. *Xanthomonas campestris* pv. Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Capsicum spp., destinati alla vesicatoria (Doidge) Dye piantagione

10. *Xanthomonas fragariae* Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Kennedy et King

11. *Xylophilus ampelinus* Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi (Panagopoulos) Willems et al.

## c) Funghi

### Specie

### Oggetto della contaminazione

1. *Ceratocystis fimbriata* f. sp. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di platani Walter Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

2. *Colletotrichum acutatum* Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Simmonds

3. *Cryphonectria parasitica* Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (Murrill) Barr <sup>(99)</sup>

4. *Didymella ligulicola* (Baker) Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle Dimock et Davis) v. Arx sementi

5. *Phialophora cinerescens* Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (Wollenweber) van Beyma

6. *Phoma tracheiphila* (Petri) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle Kanchaveli et Gikashvili sementi

7. *Phytophthora fragariae* Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Hickmann var. fragariae

8. *Plasmopara halstedii* (Farlow) Sementi di Helianthus annuus L. Berl. et de Toni

9. *Puccinia horiana* Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle

sementi

10. *Scirrhia pini* Funk et Parker Vegetali di *Pinus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold Vegetali di *Humulus lupulus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. *Verticillium dahliae* Klebahn Vegetali di *Humulus lupulus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

#### **d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus**

##### **Specie**

##### **Oggetto della contaminazione**

1. *Arabid mosaic virus* Vegetali di *Fragaria L.* e *Rubus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. *Beet leaf curl virus* Vegetali di *Beta vulgaris L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. *Chrysanthemum stunt viroid* Vegetali di *Dendranthema (DC.) Des Moul.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. *Citrus tristeza virus* (isolati europei) Vegetali di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
5. *Citrus vein enation woody gall* Vegetali di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. *Grapevine flavescence dorée MLO* Vegetali di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. *Plum pox virus* Vegetali di *Prunus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. *Potato stolbur mycoplasma* Vegetali di *Solanaceae*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. *Raspberry ringspot virus* Vegetali di *Fragaria L.* e *Rubus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. *Sprioplasma citri* Saglio et al. Vegetali di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. *Strawberry crinkle virus* Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. *Strawberry latent ringspot virus* Vegetali di *Fragaria L.* e *Rubus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. *Strawberry mild yellow edge virus* Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. *Tomato black ring virus* Vegetali di *Fragaria L.* e *Rubus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. *Tomato spotted wilt virus* Vegetali di *Apium graveolens L.*, *Capsicum annum L.*, *Cucumis melo L.*, *Dendranthema (DC.) Des Moul.*, tutte le varietà di ibridi *impatiens* della Nuova Guinea, *Lactuca sativa L.*, *Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.*, *Nicotiana tabacum L.*, per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, *Solanum melongena L.* e *Solanum tuberosum L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. *Tomato yellow leaf curl virus* Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

(95) Punto inserito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(96) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(97) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(98) Testo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2003/116/CE*.

(99) Testo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

## Parte B

### Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali

#### a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp. e cotone non sgranato	EL, E (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) <sup>(100)</sup>
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL, P (Azzorre) <sup>(101)</sup>
6. a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, F (Corsica), IRL, UK
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK
d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man) <sup>(102)</sup>
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK
[7. <i>Matsucoccus feytaudi</i>	Corteccia separata dal tronco e legname di conifere (Coniferales)	F (Corsica) ] <sup>(103)</sup>

Duc.

- [8. Pissodes spp. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., di altezza superiore a 30 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia (Man e Jersey)]<sup>(104)</sup>  
di conifere separata dal tronco
9. Sternochetus Sementi di Mangifera spp. originarie di paesi terzi E (Granada e Malaga), P  
mangiferae Fabricius (Alentejo, Algarve e Madera)
10. Thaumetopoea Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi E (Ibiza)  
pityocampa (Den. et Schiff.)

## b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. Curtobacterium flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones	Sementi di Phaseolus vulgaris L. e Dolichos Jacq.	EL, E, P
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. <sup>(105)</sup>	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.	E, EE <sup>(106)</sup> , F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena (ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza e Rimini (ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 - Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; [Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento] <sup>(107)</sup> ; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI (ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor), SK [ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoc (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'acany (provincia di Levice), Veľké Ripnany (provincia di Topoľčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožnava), Kazimír, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zátin (provincia di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica) <sup>(108)</sup>

## c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
01 <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. <sup>(110)</sup>	Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.	CZ, [DK] <sup>(109)</sup> , EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (tranne l'Isola di Man)
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp.	EL
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)
3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)

#### d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie <sup>(111)</sup>	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Citrus tristeza virus</i> (isolati europei)	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	EL, F (Corsica), [I] <sup>(112)</sup> , MT, P
2. <i>Grapevine dorée</i> MLO.	<i>flavescence</i> Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.	CZ, FR (Champagne-Ardenne, Alsazia), IT (Basilicata) <sup>(113)</sup> , Lorena,

(100) Testo inizialmente sostituito dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001, successivamente sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE* e da ultimo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2005/16/CE*.

(101) Testo inizialmente sostituito dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001 e successivamente così sostituito dall'allegato della *direttiva 2003/47/CE*.

(102) Lettera d) così sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(103) Punto 7 soppresso dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*.

(104) Punto 8 soppresso dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001.

(105) Punto inizialmente modificato dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/22/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/116/CE*, sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/31/CE*, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003* e successivamente così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/70/CE*.

- (106) Testo inserito dall'allegato della direttiva 2005/16/CE.
- (107) Parole soppresse dall'allegato della direttiva 2006/35/CE.
- (108) Testo così modificato dall'allegato della direttiva 2006/35/CE.
- (109) Termine soppresso dall'allegato della *direttiva 2007/41/CE*.
- (110) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.
- (111) Tabella così sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.
- (112) Termine soppresso dall'allegato della direttiva 2005/16/CE.
- (113) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2007/41/CE*.

## **Allegato III**

### **Parte A**

#### **Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri**

<b>Descrizione</b>	<b>Paese d'origine</b>
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trewe, <i>Chamaecyparis</i> Paesi non europei <i>Spach</i> , <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. und <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., und <i>Quercus</i> L., con foglie, adPaesi non europei eccezione dei frutti e delle sementi	
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti ePaesi dell'America settentrionale delle sementi	
[4. Corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco	Paesi non europei] <sup>(114)</sup>
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Paesi terzi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L.,Paesi dell'America settentrionale separata dal tronco	
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi del continente americano
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali <i>Chaenomeles</i> Lidl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crateagus</i> L.,Paesi non europei <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	
9.1. Vegetali di <i>Photinia</i> LdL., destinati alla piantagione, adUSA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, popolare di Corea	

fiori e frutti

10. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., tuberi seme di patate Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera

11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di *Solanum* L. Paesi terzi o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui all'allegato III. A.10

12. Tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato IV A I, paesi terzi, esclusi Algeria, [Cipro]<sup>(115)</sup>, Egitto, Israele, Libia, [Malta]<sup>(116)</sup>, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi europei o riconosciuti indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

13. Vegetali di Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III A Paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide Turchia, Bielorussia, [Estonia]<sup>(117)</sup>, [Lettonia]<sup>(118)</sup>, [Lituania]<sup>(119)</sup>, Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nell'Europa organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o cortecchia, ad eccezione di quello composto solo di torba [Cipro]<sup>(120)</sup>, Egitto, Israele, Libia, [Malta]<sup>(121)</sup>, Marocco, Tunisia

15. Vegetali di *Vitis* L. ad eccezione dei frutti Paesi terzi, esclusa la Svizzera<sup>(122)</sup>

16. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi Paesi terzi

17. Vegetali di *Phoenix* spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi Algeria, Marocco

18. Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., e relativi ibridi, e di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A, paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati Continentali degli USA.

19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i vegetali erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi *Buchloe*, *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis*, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R. Br., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix*, *Molinia*, *Phalaris* L., *Shibataea*, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. e *Uniola* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

(114) Punto soppresso dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(115) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(116) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(117) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(118) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

- (119) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.
- (120) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.
- (121) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.
- (122) Testo così modificato dall'allegato della *direttiva 2004/31/CE*.

## Parte B <sup>(123)</sup>

### Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette

#### Descrizione

#### Zone protette

1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena (ad esclusione per l'impollinazione di: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 - Via Crataegus L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Emilia), Parma, Piacenza e Rimini (ad esclusione della zona della L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e provincia situata a nord della strada statale n. 9 - Via Emilia); Friuli-delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. Piemonte; Sardegna; Sicilia; [Trentino-Alto Adige: provincia conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle paragrafo 2

Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertino, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI (ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor), SK [ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoc (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'acany (provincia di Levice), Vel'ké Ripnany (provincia di Topol'cany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožnava), Kazimír, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zafín (provincia di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica) <sup>(125)</sup>

2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena (ad esclusione per l'impollinazione di: *Cotoneaster* Ehrh. e *Photinia davidiana* della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 - Via (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Emilia), Parma, Piacenza e Rimini (ad esclusione della zona della paesi terzi non riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) provincia situata a nord della strada statale n. 9 - Via Emilia); Friuli-Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi Piemonte; Sardegna; Sicilia; [Trentino-Alto Adige: provincia nocivi per quanto riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. autonoma di Trento] <sup>(126)</sup>; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:

conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure escluse nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, all'articolo 18, paragrafo 2

Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI (ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor), SK [ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoc (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Klacany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topolčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožnava), Kazimír, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zafín (provincia di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)<sup>(127)</sup>

---

(123) Parte B modificata dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/22/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/116/CE*, dall'allegato della *direttiva 2004/31/CE*, sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*, modificata dall'allegato I della *direttiva 2004/70/CE* e dall'allegato della *direttiva 2006/35/CE*.

(124) Parole soppresse dall'allegato della *direttiva 2006/35/CE*.

(125) Il testo del punto 1 modificato dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/22/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/116/CE*, è stato sostituito dai punti 1 e 2 in base all'allegato della *direttiva 2004/31/CE*. Il presente punto 1 è stato così sostituito dall'allegato I della *direttiva 2004/70/CE* e successivamente così modificato dall'allegato della *direttiva 2005/16/CE* e dall'allegato della *direttiva 2006/35/CE*.

(126) Parole soppresse dall'allegato della *direttiva 2006/35/CE*.

(127) Il testo del punto 1 modificato dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*, dall'allegato della *direttiva 2003/22/CE* e dall'allegato della *direttiva 2003/116/CE*, è stato sostituito dai punti 1 e 2 in base all'allegato della *direttiva 2004/31/CE*. Il presente punto 2 è stato così sostituito dall'allegato I della *direttiva 2004/70/CE* e successivamente così modificato dall'allegato della *direttiva 2005/16/CE* e dall'allegato della *direttiva 2006/35/CE*.

## **Allegato IV**

### **Parte A**

**Requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci**



paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio ( $g/m^3$ ) e del tempo d'esposizione (ore) <sup>(129)</sup>.

1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname:

codici NC

elencati nell'allegato V, parte B, legname dia) è privo di corteccia

Thuja L., ad

eccezione del legname in forma di: oppure

- piccole placche, particelle, segatura, b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore trucioli, avanzi o

cascami,

di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di

- materiale da imballaggio in legno in forma sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo di casse,

cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

palette di

carico semplici, palette-casse ed altre Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.»

piattaforme di carico,

spalliere di palette, correntemente utilizzatio da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale,

per il trasporto

di oggetti di qualsiasi tipo, o di apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio,

- legname utilizzato per fissare o sostenere conformemente agli usi commerciali correnti,

un carico diverso

dal legname,

oppure

originario di Canada, Cina, Giappone, c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante

Repubblica di Corea,

Messico, Taiwan e USA, in cui il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per

*Bursaphelenchus xylophilus*

(Steiner e Bühner) Nickle et al. è almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C.

notoriamente presente.

Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio ( $g/m^3$ ) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%) <sup>(130)</sup>.

1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname:

codici NC

elencati nell'allegato V, parte B, legname dia) è ottenuto da legname rotondo scortecciato

Thuja L. in

forma di: oppure

- piccole placche, particelle, segatura, b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di trucioli, avanzi o

cascami,

acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto

originario di Canada, Cina, Giappone, del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme

Repubblica di Corea,

Messico, Taiwan e USA, in cui adeguate in materia di tempo e temperatura,

*Bursaphelenchus xylophilus*

(Steiner e Bühner) Nickle et al. è Oppure

notoriamente presente.

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio ( $g/m^3$ ) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) <sup>(131)</sup>.

1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei Constatatazione ufficiale che il legname:

codici NC elencati

nell'allegato V, parte B, legname di conifere a) è originario di zone notoriamente indenni da:

(Coniferales),

ad eccezione del legname in forma di: - Monochamus spp. (specie non europee)

- piccole placche, particelle, segatura, - Pissodes spp. (specie non europee)

trucioli, avanzi o

cascami ottenuti completamente o in parte da - Scolytidae spp. (specie non europee).

dette conifere,

- materiale da imballaggio in legno in forma Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo di casse,

cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo di origine»,

palette

di carico semplici, palette-casse ed altre oppure

piattaforme di carico,

spalliere di palette, correntemente utilizzati b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da

per il trasporto di

oggetti di qualsiasi tipo, o di insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee),

- legname utilizzato per fissare o sostenere in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

un carico diverso

dal legname, oppure

ma compreso quello che non ha conservato c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di

la superficie rotonda

naturale, originario di Russia, Kazakistan e acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di

Turchia.

sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo

norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatatazione, comprovata dal marchio

«kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul

legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna

del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C.

Constatatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o

sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di

cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatatazione, comprovata

da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del

principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio ( $g/m^3$ ) e del tempo

d'esposizione (ore),

oppure

f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto

approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatatazione,

comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto

ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%)<sup>(132)</sup>.

1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei Constatatazione ufficiale che il legname:

codici NC elencati

nell'allegato V, parte B, legname di conifere a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti

(Coniferales), ad

eccezione del legname in forma di: del genere Monochamus spp. (specie non europee), in

- piccole placche, particelle, segatura, quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

trucioli, avanzi o

cascami ottenuti completamente o in parte da oppure

dette conifere,

- materiale da imballaggio in legno in forma b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore

di casse, cassette,

gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di

di carico semplici,

palette-casse ed altre piattaforme di carico, sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo

spalliere di palette,

correntemente utilizzati per il trasporto di norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

oggetti di qualsiasi

tipo, o di

Constatatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o

- legname utilizzato per fissare o sostenere «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente

un carico diverso

dal legname, riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio

ma compreso quello che non ha conservato conformemente agli usi commerciali correnti,

la superficie

rotonda naturale, originario di paesi terzi oppure

diversi da:

- Russia, Kazakistan e Turchia,
- paesi europei,
- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da

relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13,

oppure  
d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) <sup>(133)</sup>.

1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC

elencati nell'allegato V, parte B, legname in a) è originario di zone notoriamente indenni da:

forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, - *Monochamus* spp. (specie non europee)

avanzi o cascami,

ottenuti completamente o in parte da conifere - *Pissodes* spp. (specie non europee)

(Coniferales)

originario di: - Scolytidae spp. (specie non europee)

- Russia, Kazakistan e Turchia, Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo

- paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e

USA, in cui

*Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.

è notoriamente presente.

b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio ( $g/m^3$ ) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) <sup>(134)</sup>.

2. Materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, - essere ottenuto da legname rotondo scortecciato,

palette di carico semplici, palette-casse ed- essere soggetto ad una delle misure approvate di cui

altre piattaforme di

carico, spalliere di palette, correntemente all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure

utilizzati per il

trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno

grezzo di spessore uguale o inferiore a 6mm del materiale da imballaggio in legno negli scambi

e del legno

trasformato mediante colla, calore e internazionali, e

internazionali, e

internazionali, e

pressione, o una  
combinazione di questi fattori, originario di- essere contrassegnato con:  
paesi terzi, esclusa  
la Svizzera <sup>(135)</sup>.

- a) il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere "DB" sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato,  
e  
b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.  
Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007 <sup>(136)</sup>.

2.1. Legname di *Acer saccharum* Marsh., Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in naturale, ad eccezione del legname: percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso - destinato alla produzione di fogli da del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia impiallacciatura;  
- in forma di piccole placche, particelle, di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal segatura, trucioli, avanzi o cascami, marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio originario degli USA e del Canada <sup>(137)</sup>. Internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

2.2. Legname di *Acer saccharum* Marsh., Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, riconosciute indenni da *Ceratocystis virescens* (Davidson) originario degli USA e del Canada <sup>(138)</sup>. Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

3. Legname di *Quercus* L., ad eccezione del Constatazione ufficiale che il legname: legname in forma di a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la - piccole placche, particelle, segatura, superficie arrotondata, trucioli, avanzi o cascami, oppure - fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano percentuale della materia secca, è inferiore al 20%, prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato oppure mediante un trattamento termico con raggiungimento di una c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, trattamento termico ad aria o ad acqua, ma compreso quello che non ha conservato oppure la superficie rotonda originale, originario degli USA <sup>(139)</sup>.

- d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

[4. Legname di *Castanea* Mill. Ferme restando le disposizioni applicabili ai prodotti vegetali di cui all'allegato IV A I 3:  
a) constatazione ufficiale che il legname è originario di zona notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure  
b) il legname è scortecciato.] <sup>(140)</sup>.

5. Legname di *Platanus* L., ad eccezione di Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al quello in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in  
avanzi o cascami,  
ma compreso quello che non ha conservato percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso  
la superficie rotonda  
naturale, originario degli USA o del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia  
dell'Armenia <sup>(141)</sup>.

di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal  
marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio  
internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente  
agli usi commerciali correnti.

6. Legname di Populus L., ad eccezione di Constatazione ufficiale che il legname:

quello in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, - è scortecciato  
avanzi o cascami,

ma compreso quello che non ha conservato oppure

la superficie rotonda

naturale, originario di paesi del continente - è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore  
americano <sup>(142)</sup>.

di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del  
trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.  
Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio  
internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente  
agli usi commerciali correnti.

7.1. A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legno

codici NC elencati

nell'allegato V, parte B, legname in forma di: a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, oppure

avanzi o cascami,

ottenuti completamente o in parte da:

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore

- Acer saccharum Marsh, originario degli USA o di  
USA e del Canada,

- Platanus L., originario degli USA o sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo  
dell'Armenia,

- Populus L., originario del continente norme adeguate in materia di tempo e temperatura,  
americano <sup>(143)</sup>.

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata  
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata  
da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del  
principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio ( $g/m^3$ ) e del tempo  
d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna  
del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da  
indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname:

codici NC elencati

nell'allegato V, parte B, legname in forma di a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di

piccole placche,

particelle, segatura, trucioli, avanzi o acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto

cascami, ottenuti

completamente o in parte da Quercus L. del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme

originario degli USA

<sup>(144)</sup>.

adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata  
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata  
da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) , del  
principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio ( $g/m^3$ ) e del tempo  
d'esposizione (ore),

oppure

c) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna  
del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da  
indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

(Coniferales),  
originaria di paesi non europei <sup>(145)</sup>.

- a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore),  
oppure  
b) è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

8. Legname utilizzato per fissare o sostenere il legname:

un carico diverso

dal legname, compreso quello che non ha a) è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed conservato la

superficie rotonda naturale, ad eccezione del- è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato legno grezzo di

spessore uguale o inferiore a 6mm e del II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie legno trasformato

mediante colla, calore e pressione, o unan. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale combinazione di questi

fattori, originario di paesi terzi, esclusa la da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e Svizzera <sup>(146)</sup>.

- è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007,

b) è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi. La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007 <sup>(147)</sup>.

8.1. Vegetali di conifere (Coniferales), adFermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, eccezione dei frutti e delle sementi, originariconstatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di di paesi non europei produzione è indenne da *Pissodes* spp. (specie non europee).

8.2. Vegetali di conifere (Coniferales), adFerre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza III A 1 e all'allegato IV A I 8. 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in superiore a 3 m, originari di paesi non vivaio e che il luogo di produzione è indenne da *Scolytidae* spp. (specie non europee). europei

9. Vegetali di *Pinus L.*, destinati allaFerre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato piantagione, ad eccezione delle sementi IV A I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Scirrhia acicola* (Dearn.) Siggers né di *Scirrhia pini* Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

10. Vegetali di *Abies Mill.*, *Larix Mill.*,Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* IV A I 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di e *Tsuga Carr.*, destinati alla piantagione, adMelampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate eccezione dei frutti e delle sementi vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.01. Vegetali di *Quercus L.*, ad eccezioneFerre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui dei frutti e delle sementi, originari degli USA <sup>(148)</sup> all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt.

11.1. Vegetali di *Castanea Mill.* e *Quercus*Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi nonall'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, europei <sup>(149)</sup>

sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Cronartium* spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.

11.2. Vegetali di *Castanea Mill.* e *Quercus*Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato

L., destinati alla piantagione, ad eccezione IV A I 11.1, constatazione ufficiale:  
delle sementi

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure
- b) che nessun sintomo di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.3. Vegetali di *Corylus L.*, destinati alla constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:  
piantagione, ad eccezione delle sementi,  
originari del Canada e degli USA <sup>(150)</sup>

- a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"
- oppure
- b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller

12. Vegetali di *Platanus L.*, destinati alla constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ceratocystis fimbriata* f. sp. *Platani* Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.  
piantagione, ad eccezione delle sementi, stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.  
originari degli USA o dell'Armenia <sup>(151)</sup>.

13.1. Vegetali di *Populus L.*, destinati alla constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.  
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione  
piantagione, ad eccezione delle sementi, ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thümen è stato osservato nel luogo di  
originari di paesi terzi produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13.2. Vegetali di *Populus L.*, ad eccezione delle sementi, Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3 e all'allegato  
dei frutti e delle sementi, originari di paesi IV A I 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Mycosphaerella populorum* G. E.  
d'America Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio  
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

14. Vegetali di *Ulmus L.*, destinati alla constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo  
piantagione, ad eccezione delle sementi, (*Elm phloem necrosis mycoplasma*) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle  
originari di paesi dell'America settentrionale immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

15. Vegetali di *Chaenomeles Lindl.*, Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e  
*Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya* 18 e all'allegato III B 1 constatazione ufficiale:  
*Lindl.*, *Malus Mill.*, *Prunus L.*, *Pyrus L.*,  
destinati alla piantagione, ad eccezione delle  
sementi, originari  
di paesi non europei

- che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Monilinia fructicola* (Winter) Honey, oppure
- che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Monilinia fructicola* (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e che nessun sintomo di *Monilinia fructicola* (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

(128) I punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati così sostituiti dai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(129) I punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati così sostituiti dai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(130) I punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati così sostituiti dai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(131) I punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati così sostituiti dai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(132) I punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati così sostituiti dai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(133) I punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati così sostituiti dai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(134) I punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati così sostituiti dai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(135) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(136) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2005/15/CE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2006/14/CE.

(137) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(138) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(139) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(140) Punto soppresso dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(141) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(142) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(143) Il punto 7 è stato così sostituito dai punti 7.1 e 7.2 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(144) Il punto 7 è stato così sostituito dai punti 7.1 e 7.2 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(145) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(146) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(147) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2005/15/CE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2006/14/CE.

(148) Il punto 11.1 è stato così sostituito dai punti 11.01 e 11.1 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(149) Il punto 11.1 è stato così sostituito dai punti 11.01 e 11.1 dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(150) Punto inserito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(151) Testo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

## **Vegetali, prodotti vegetali e altre voci**

## **Requisiti particolari**

16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di Prunus

Constatazione ufficiale:  
L.,  
originari di paesi non europei

- che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Monilinia fruticola* (Winter) Honey, oppure
- che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Monilinia fruticola* (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure
- che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da *Monilinia* spp.

16.1. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus  
Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.

16.2. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus  
Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi<sup>(152)</sup>

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, I, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;

oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva;

c) oppure

- che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus),

e

che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva,

e

che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure

- che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

16.3. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus  
Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure

c) che nessun sintomo della presenza di *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,  
e  
che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.4. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus* Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus* capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale:  
*aurantium* L., originari di paesi terzi<sup>(153)</sup>.

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure  
b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure  
c) che nessun sintomo della presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure  
d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*),  
e  
che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.5. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus* Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III B 2 e 3 e Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:  
europei nei quali siano note su tali frutti  
manifestazioni di *Tephritidae* (specie non europee)

a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,  
b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,  
c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,  
d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.

17. Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., constatazione ufficiale:  
*Photinia davidiana* (Dcne.)

*Cardot*, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (Burr.) Winkl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo  
(154)

2,  
oppure  
b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winkl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,  
oppure  
c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winkl. et al.

18. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, Ferme restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti constatazione ufficiale:

e delle sementi, e vegetali

di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. ea) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da *Radopholus Strelitziae*, con radici o con terreno di coltura *radophilus Huettel et al.* e *Radopholus similis* (Cobb) Thorne, oppure aderente o associato

b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda *Radopholus citrophilus Huettel et al.* e *Radopholus similis* (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.

19.1. Vegetali di *Crataegus L.* destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.* è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19.2. Vegetali di *Cydonia Mill.*, *Fragaria L.*, *Malus L.* destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui *Mill.*, *Prunus L.*, *Pyrus L.*, *Ribes L.*, *Rubus L.*, all'allegato III A 9 e 18, o all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato originari di paesi nei quali siano note manifestazioni osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo di determinati organismi nocivi sui generi di cui vegetativo completo.

trattasi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono:

**- per *Fragaria L.*:**

- *Phytophthora fragariae* Hickman var. *fragariae*,
- Arabic mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato black ring virus,
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King;

**- per *Malus Mill.*:**

- *Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.*;

**- per *Prunus L.*:**

- Apricot chorotic leafroll mycoplasma,
- *Xanthomonas campestris* pv. *prunus* (Smith) Dye;

**- per *Prunus persica (L.) Batsch*:**

- *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.;

**- per *Pyrus L.*:**

- *Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.*;

**- per *Rubus L.*:**

- Arabic mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato black ring virus;

**- per tutte le specie:**

altri virus ed organismi virus-simili, non europei.

20. Vegetali di *Cydonia Mill.* et *Pyrus L.*, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originarie di all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e decline mycoplasma delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.

21.1. Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di all'allegato IV A I 19. 2, constatazione ufficiale:

paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Strawberry latent "C" virus,
- Strawberry vein banding virus,
- Strawberry witches' broom mycoplasma.

a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale

riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,  
b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

21.2. Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di all'allegato IV A I 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: paesi nei quali siano note manifestazioni di *Aphelenchoides besseyi* Christie

a) che nessun sintomo di *Aphelenchoides besseyi* Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure  
b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da *Aphelenchoides besseyi* Christie.

21.3. Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e piantagione, ad eccezione delle sementi all'allegato IV A I 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Anthonomus signatus* Say e d'*Anthonomus bisignifer* (Schenkling).

22.1. Vegetali di *Malus Mill.*, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale: paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su *Malus Mill.*

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Cherry rasp leaf virus (American),
- Tomato ringspot virus.

a) che i vegetali:  
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure  
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,  
b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

22.2. Vegetali di *Malus Mill.* destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale: paesi nei quali siano note manifestazioni di *Apple proliferation mycoplasma*

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Apple proliferation mycoplasma*, oppure  
b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:  
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'*Apple proliferation mycoplasma* mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure  
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'*Apple proliferation mycoplasma* mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,  
bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'*Apple proliferation mycoplasma* è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

(152) Vedi, per una disposizione specifica di cui al presente punto, l'articolo 2 della decisione 2003/129/CEE e, per una deroga al presente punto, l'articolo 1 della decisione 2004/416/CEE.

(153) Per una deroga al presente punto, vedi l'articolo 1 della decisione 2004/416/CEE

(154) Punto 17 così sostituito dall'allegato della direttiva 2003/116/CE.

#### **Vegetali, prodotti vegetali e altre voci**

#### **Requisiti particolari**

23.1. Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e destinati alla piantagione, ad eccezione delle all'allegato IV A I 15 e 19.2, constatazione ufficiale:

sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:

- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K.-
- Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus.

- a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:  
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure  
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,
- c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

23.2. Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione:

a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Prunus L. constatazione ufficiale:

b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
  - Tomato ringspot virus;
- per il caso di cui alla lettera b):
  - Cherry rasp leaf virus (American),
  - Peach mosaic virus (American),
  - Peach phony rickettsia,
  - Peach rosette mycoplasma,

- Peach yellows mycoplasma,
- Plum line pattern virus (American),
- Peach X-disease mycoplasma;
- per il caso di cui alla lettera c):
- Little cherry pathogen

mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,  
 b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

24. Vegetali di *Rubus L.*, destinati alla piantagione, Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui

a) originari di paesi nei quali siano note all'allegato IV A I 19.2:

manifestazioni di

determinati organismi nocivi su *Rubus L.*

a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,

b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano

quali siano

note manifestazioni di determinati organismi nocivi aa) che i vegetali

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):

- Tomato ringspot virus,

- Black raspberry latent virus,

- Cherry leafroll virus,

- Prunus necrotic ringspot virus;

- per il caso di cui alla lettera b):

- Raspberry leaf curl virus (American),

- Cherry rasp leaf virus (American).

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

- provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

25.1. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di

*Synchytrium endobioticum*

(Schilbersky) Percival

a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure

b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

25.2. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*

Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1, constatazione ufficiale:

a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure

b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro *Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

25.3. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*, ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del

*Potato spindle tuber viroid*

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.

25.4. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*, destinati alla piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Globodera pallida* (Stone) Behrens

e

aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure

bb) nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith)

Smith e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18

e

cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen, oppure

dd) nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen,

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen.

25.5. Vegetali di Solanaceae, destinati alla Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e piantagione, ad eccezione delle sementi, originari all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Potato stolbur mycoplasma* è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dal l'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

25.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum* all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, constatazione ufficiale che nessun tuberosum L. e delle sementi di *Lycopersicon* sintomo di *Potato spindle tuber viroid* è stato osservato sui vegetali nel luogo di *lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., originari di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. paesi nei quali siano note manifestazioni di *Potato spindle tuber viroid*

25.7. Vegetali di *Capsicum annum* L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Musa* L., all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se *Nicotiana* L. e

*Solanum melongena*, destinati alla piantagione, ad eccezione del caso, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone indenni da manifestazioni di *Pseudomonas solanacearum* *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure (Smith) Smith

b) che nessun indizio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

25.8. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione, Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 12 e all'allegato IV A I 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

26. Vegetali di *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke e Berthold e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

27.1. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., Constatazione ufficiale:

*Dianthus* L.

e *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

a) che nessun indizio di *Heliothis armigera* Hübner o *Spodoptera littoralis* (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.

27.2. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., Constatazione ufficiale:

*Dianthus* L.

e *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai *Spodoptera frugiperda* Smith o *Spodoptera litura* (Fabricius)

vegetali di cui  
all'allegato IV A I 27.1,

è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio  
dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure  
b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro  
tali organismi nocivi.

28. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2,  
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali  
rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da *Chrysanthemum stunt viroid*, oppure  
provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10%  
almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo  
ufficiale effettuato al momento della fioritura,  
b) che i vegetali e le talee:  
- provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre  
mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di *Puccinia horiana*  
*Hennings* è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non  
si siano manifestati sintomi di *Puccinia horiana* *Hennings* durante i tre mesi  
precedenti l'esportazione, oppure  
- sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro *Puccinia horiana* *Hennings*,  
c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker,  
Dimock et Davis) v. *Arx* è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui  
provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di *Didymella*  
*ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. *Arx* è stato osservato né sulle talee stesse, né  
nell'ambiente circostante.

29. Vegetali di *Dianthus* L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2  
constatazione ufficiale:  
- che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da *Erwinia*  
*chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli*  
(Burkholder) Starr e Burkholder e *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) Van Beyma  
all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli  
ultimi due anni,  
- che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui  
vegetali.

---

## Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

## Requisiti particolari

30. Bulbi di *Tulipa* L. e *Narcissus* L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche  
dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non  
interessato alla produzione professionale di fiori recisi

31. Vegetali di *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originarie  
di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Tomato ringspot virus*:

a) nei quali non sono notoriamente presenti *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di *Tomato ringspot virus*  
constatazione ufficiale che i vegetali:  
a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note  
manifestazioni di *Tomato ringspot virus*, oppure  
b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da  
*Tomato ringspot virus* e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test

## virologici

b) nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema constatazione ufficiale che i vegetali:  
americanum

Cobb sensu lato (popolazione non europea) o altria) provengono direttamente da luoghi di produzione nei vettori di

Tomato ringspot virus

quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure

b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.

32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui piantagione, ad eccezione di:

- bulbi,

- cormi,

- vegetali della famiglia delle Gramineae,

- rizomi,

- tuberi,

originari di paesi terzi nei quali siano note da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa manifestazioni di

Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza (Malloch) conformemente alle pertinenti norme

maculosa

(Malloch) <sup>(155)</sup>

internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"

oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato

32.2. Fiori recisi di Dendranthema (DC) Des. Moul., Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a

foglia di Apium

graveolens L. e Ocimum L. <sup>(156)</sup>

- sono originari di un paese indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch),

oppure

- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch)

32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui piantagione, ad eccezione di:

- bulbi,

- cormi,

- vegetali della famiglia delle Gramineae,

- rizomi,

- sementi,

- tuberi,

originari di paesi terzi <sup>(157)</sup>

all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess);

oppure

b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;

oppure

c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess)

33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto  
Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali,  
costituiti integralmente o parzialmente di terra o (da) il terreno di coltura, al momento della piantagione:  
sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, - non conteneva terra e materie organiche, oppure compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato qualsiasi

altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o la

sopravvivenza dei vegetali ed originari di:

- [Cipro]<sup>(158)</sup>, [Malta]<sup>(159)</sup>, Turchia,  
- Bielorussia, [Estonia]<sup>(160)</sup>, Georgia, [Lettonia]<sup>(161)</sup>,  
[Lituania]<sup>(162)</sup>, Moldavia, Russia, Ucraina,  
- paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto,

Israele,

Libia, Marocco e Tunisia<sup>(163)</sup>

fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure

- era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che

b) dopo la piantagione:

- sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure

- nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a)

35.1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi  
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

35.2. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione,  
ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali all'allegato VI A I 35.1, constatazione ufficiale:

siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus

a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e

b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

36.1. Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:  
Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui

- bulbi,  
- cormi,  
- rizomi,  
- sementi,  
- tuberi,

originari di paesi terzi<sup>(164)</sup>

all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:

a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"

oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato

36.2. Fiori recisi della famiglia delle Orchidacee e Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:  
frutti di

Momordica L. e Solanum melongena L., originari di - sono originari di un paese indenne da Thrips palmi Karny,  
paesi terzi  
(165)

oppure

- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny

37. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei 17, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasma e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasma e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da Myndus crudus Van Duzee,

c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).

38.1. Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Ciborinia camelliae Kohn, oppure

b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore.

38.2. Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer.

39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,

- sono cresciuti in vivaio, e

- sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie (166)

41. Vegetali annuali e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,

- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima

dell'esportazione, e

- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e

- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

42. Vegetali della famiglia Gramineae di erbe perenni, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei

Ferme restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali:

Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag.,

Calamagrostis, Cortaderia

Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, - sono stati coltivati in vivaio, e

Hystrix,

Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

L. e

Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima

sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e dell'esportazione, e

mediterranei

- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

originari di paesi non europei

a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali,

b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a):

aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,
- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione",
- sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva, tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3.000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3.000 vegetali,
- sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,
- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi,
- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda,

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure

- sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione",

bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "dichiarazione supplementare", per consentire l'identificazione della partita.

44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie all'allegato IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:

Caryophyllaceae (tranne Dianthus L.), Compositae

(tranne Dendranthema (DC.) Des

Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (tranne- sono stati coltivati in vivaio,

Fragaria

L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

europei e

mediterranei

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e

- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virusimili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

- 
- (155) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.
- (156) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.
- (157) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.
- (158) Termine soppresso dall'allegato della *direttiva 2003/47/CE*.
- (159) Termine soppresso dall'allegato della *direttiva 2003/47/CE*.
- (160) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.
- (161) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.
- (162) Termine soppresso dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.
- (163) Testo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.
- (164) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.
- (165) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.
- (166) Testo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

#### **Vegetali, prodotti vegetali e altre voci**

#### **Requisiti particolari**

45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di *Ficus* Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, *L.* e *Hibiscus L.*, destinati alla piantagione, ad 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei  
(167)

- a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare";  
oppure
- b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Bemisia*

tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione;

oppure

c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.

45.2. Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia Gypsophila L.,

Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., - sono originari di un paese indenne da Bemisia tabaci Trachelium

L., e ortaggi a foglia di Ocimum L., originari di Genn. (popolazioni non europee)

paesi

non europei <sup>(168)</sup>

oppure

- immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee)

45.3. <sup>(169)</sup> Vegetali di Lycopersicon lycopersicum Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad III A 13 e all'allegato IV A I

eccezione delle sementi,

originari di paesi nei quali siano note 25.5, 25.6 e 25.7

manifestazioni di Tomato

Yellow Leaf Curl Virus:

constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato

a) dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali

Genn

b) dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:

aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure

bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione.

oppure

b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn.

46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei corni e dei III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 rizomi, originari di paesi nei quali sono e 45.3 <sup>(170)</sup>:

notoriamente presenti determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Bean golden mosaic virus,

- Cowpea mild mottle virus,

- Lettuce infectious yellows virus,

- Pepper mild tigré virus,

- Squash leaf curl virus,

- altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.

a) Dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo,

degli organismi nocivi di cui trattasi

b) Dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato (popolazioni non europee) o di altri vettori degli osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e:

organismi nocivi di cui trattasi

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure

b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in

tempi opportuni, oppure

c) che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare *Bemisia tabaci* Genn.

47. Sementi di *Helianthus annuus* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. e de Toni, oppure

b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni. presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni.

48. Sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e

a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye e *Potato spindle tuber viroid* non sono notoriamente presenti, oppure

b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure

c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.

49.1. Sementi di *Medicago sativa* L.

Constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, oppure

b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.

49.2. Sementi di *Medicago sativa* L., originarie di Paesi restano i requisiti applicabili ai vegetali di cui paesi nei quali siano note manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al.

Constatazione ufficiale:

a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,

b) - che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., oppure

- che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure

- che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso lo 0,1%,

c) che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,

d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina.

50. Sementi di *Oryza sativa* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da *Aphelenchoides besseyi* Christie, oppure

b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro l'*Aphelenchoides besseyi* Christie.

51. Sementi di *Phaseolus* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure

b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.

52. Sementi di *Zea mays* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Erwinia stewartii* (Smith) Dye, oppure

b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale

esame, è risultato esente da *Erwinia stewartii* (Smith) Dye.

53. Sementi dei generi *Triticum Secale* e XConstatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, indenne da *Tilletia indica* Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.

Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di *Tilletia indica* Mitra<sup>(171)</sup>

54. Semi dei generi *Triticum, Secale* e XConstatazione ufficiale:

Triticosecale originari

dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, deli) che i semi sono originari di una zona notoriamente

Messico, del

Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, indenne da *Tilletia indica* Mitra. Il nome della zona o delle

dove è nota

la presenza di *Tilletia indica* Mitra<sup>(172)</sup>

zone deve essere menzionato nella rubrica "Provenienza"

del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7, oppure

ii) che nessun sintomo di *Tilletia indica* Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da *Tilletia indica* Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura "controllati e risultati indenni da *Tilletia indica* Mitra", nella rubrica "Denominazione del prodotto" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.

---

(167) Il punto 45 è stato così sostituito dai punti 45.1. e 45.2 in base all'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(168) Il punto 45 è stato così sostituito dai punti 45.1. e 45.2 in base all'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(169) Punto così rinumerato dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(170) Testo così modificato dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

(171) Testo così modificato dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE* e dall'allegato della *direttiva 2004/31/CE*.

(172) Testo così modificato dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE* e dall'allegato della *direttiva 2004/31/CE*.

## Sezione II

### Vegetali, prodotti vegetali e altre voci di origine comunitaria

#### Vegetali, prodotti vegetali e altre voci      Requisiti particolari

[1. Legname di Castanea Mill.

a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure  
b) il legname deve essere scortecciato.]<sup>(173)</sup>.

2. Legname di *Platanus L.*, compreso il) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da legname che non ha conservato la superficie *Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter*, oppure  
rotonda naturale

b) constatazione comprovata dal marchio "Klin-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

[3. Corteccia separata dal tronco *Castanea Mill.* Constatazione ufficiale: dia) che la corteccia è originaria di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

b) che la partita è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.]<sup>(174)</sup>.

4. Vegetali di *Pinus L.*, destinati allaConstatazione ufficiale che nessun sintomo di *Scirrhia pini Funk et Parker* è stato osservato piantagione, ad eccezione delle sementi nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

5. Vegetali di *Abies Mill.*, *Larix Mill.*, *Fermi* restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae Thümen* è stato osservato e *Tsuga Carr.* destinati alla piantagione, adnel luogo di produzione nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo eccezione delle sementi completo.

6. Vegetali di *Populus L.*, destinati allaConstatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae Thümen* è stato osservato piantagione, ad eccezione delle sementi nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

7. Vegetali di *Castanea Mill.* et *Quercus L.*, Constatazione ufficiale: destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

b) che nessun sintomo di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

8. Vegetali di *Platanus L.*, destinati allaConstatazione ufficiale: piantagione, ad

eccezione delle sementi

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter*, oppure

b) che nessun sintomo di *Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter* è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

9. Vegetali di *Amelanchier Med.*, Constatazione ufficiale: *Chaenomeles Lindl.*,

*Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia* a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.)

*Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Winkl. et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure

*Mespilus L.*, *Photinia davidiana* (Dcne.)

*Cardot*, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L.* e

*Sorbus L.*, destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) *Winkl. et al.*

10. Vegetali di *Citrus L.*, *Fortunella* Constatazione ufficiale: *Swingle*, *Poncirus Raf.*, e

relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Spiroplasma citri Saglio et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) *Kanchaveli et Gikashvili*, *Citrus vein enation woody gall* e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), oppure

b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) e *Citrus vein enation woody gall*, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di *Spiroplasma citri Saglio et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) *Kanchaveli et Gikashvili*, *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) e *Citrus vein enation woody gall*, oppure

c) che i vegetali:

- sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove

ufficiali riguardanti almeno Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e risultati, all'atto di tali prove, esenti almeno da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo,

- sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Constatatazione ufficiale:

Musaceae, Persea spp. e

Strelitziaceae, con radici o con terreno dia) che nessuna contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

coltura aderente o associato

b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.

12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. et Constatatazione ufficiale:

Rubus L., destinati alla

piantagione, ad eccezione delle sementi

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure

b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono

**- per Fragaria L.:**

- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

- Arabis mosaic virus,

- Raspberry ringspot virus,

- Strawberry crinkle virus,

- Strawberry latent ringspot virus,

- Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus,

- Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

**- per Prunus L.:**

- Apricot chlorotic leafroll mycoplasma

- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

**- per Prunus persica (L.) Batsch:**

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

**- per Rubus L.:**

- Arabis mosaic virus,

- Raspberry ringspot virus,

- Strawberry latent ringspot virus,

- Tomato black rings virus.

13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatatazione destinati alla piantagione, ad eccezione ufficiale:

delle sementi

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasma, oppure

b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.

14. Vegetali di Fragaria L., destinati alla Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatatazione piantagione, ad eccezione delle sementi ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure

b) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Vegetali di Malus Mill, destinati alla Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatatazione piantagione, ad eccezione delle sementi ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che

essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

16. Vegetali delle seguenti specie di Prunus Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione L., destinati alla piantagione, ad eccezione ufficiale:

delle sementi:

- Prunus amygdalus Batsch, a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure:

- Prunus armeniaca L., b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:  
- Prunus blireiana Andre, - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un  
- Prunus brigantina Vill., sistema di certificazione che richiede che essi provengano in  
- Prunus cerasifera Ehrh., linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,  
- Prunus cistena Hansen, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox  
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch., virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e  
- Prunus domestica ssp. domestica L., rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di  
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. rivedute prove, oppure  
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

- Prunus glandulosa Thunb., - provengono in linea diretta da materiali conservati in  
- Prunus holosericea Batal., condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli  
- Prunus hortulana Bailey, vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale  
- Prunus japonica Thunb., riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori  
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal  
- Prunus maritima Marsh., suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,  
- Prunus mume Sieb. et Zucc., bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi  
- Prunus nigra Ait., non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal  
- Prunus persica (L.) Batsch, Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né  
- Prunus salicina L., sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,  
- Prunus sibirica L., cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di  
- Prunus simonii Carr., produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute  
- Prunus spinosa L., ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.  
- Prunus tomentosa Thunb.,  
- Prunus triloba Lindl.,  
- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum  
pox virus

17. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine frutti e delle sementi

Flavescence dorée MLO e Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

---

(173) Punto soppresso dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(174) Punto soppresso dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(175) Testo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2003/116/CE*.

## Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

## Requisiti particolari

18.1. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla constatazione ufficiale: piantagione

- a) che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, e
- b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Speckermann et Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Speckermann et Kotthoff) Davis et al., e
- c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens et *Globodera pallida* (Stone) Behrens, e
- d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure  
bb) nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith  
e
- e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen, oppure  
nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen,  
- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure  
- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della *direttiva 66/403/CEE*, e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen.

18.2. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà 18.1, constatazione ufficiale che i ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, - appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente relativa al catalogo comune delle varietà delle specie figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi, di piante agricole

- sono stati prodotti nella Comunità, e
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi.

18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere (a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati *Solanum* L. o relativi ibridi, destinati alla esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi. piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà (b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): culturali conservato in branche di geni o in collezioni (c) a) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;

- bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi;
- cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,  
- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi,

condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,

- mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo:

- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

- Andean potato latent virus,

- Arracacha virus B, oca strain,

- Potato black ringspot virus,

- Potato spindle tuber viroid,

- Potato virus T,

- Andean potato mottle virus,

- virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> e Y<sup>c</sup>) e Potato leaf roll virus

- *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

- *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith,

- nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati;

dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.

18.4. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il Solanum L., o relativi ibridi, destinati alla servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro. piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici

18.5. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul di quelli di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3 omezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e che

a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, nonché,

b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sono state rispettate.

18.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18. 1, 18. 2 piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altrie 18. 3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale: vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure

b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

18.7. Vegetali di *Capsicum annum* L., *Lycopersicon* Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.6, se del *lycopersicon* (L.) Karsten ex Farw., *Musa* L., caso, constatazione ufficiale: *Nicotiana* L., e

*Solanum melongena* L., destinati alla piantagione, ada) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure

b) che nessun indizio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19. Vegetali di *Humulus lupulus* L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke et *Berthold* e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dall'ultimo ciclo vegetativo completo.

20. Vegetali di *Dendranthema* (DC) Des. Moul, Constatazione ufficiale: *Dianthus* L. e

*Pelargonium* L'Herit. ex Ait. destinati allaa) che nessun indizio di *Heliothis armigera* Hübner o *Spodoptera littoralis* (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro

tali organismi nocivi.

21.1. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des. Moul. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da *Chrysanthemum stunt viroid*, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,

b) che i vegetali e le talee provengono da ditte:

- ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure

- la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro *Puccinia horiana* Hennings;

c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.

21.2. Vegetali di *Dianthus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr et Burkholder e *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,

b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.

22. Bulbi di *Tulipa* L. e *Narcissus* L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi  
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsace* (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di :

- bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia delle Gramineae,
- rizomi,
- sementi,
- tuberi<sup>(176)</sup>

all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess);

oppure

b) che nessun sintomo di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;

oppure

c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess)

24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto  
Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival.

25. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi  
Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure

b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet

leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

26. Sementi di *Helianthus annuus* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni, oppure
- b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni.

26.1. Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.)Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato Karsten ex Farw. destinati alla piantagione ad IV A II, 18.6 e 23, constatazione ufficiale: eccezione delle sementi

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure
- b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e:
  - aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn, oppure
  - bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione oppure
- c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn.

27. Sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.)Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla Karsten ex Farw. procedura di cui all'articolo 18, e:

- a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., o *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye, oppure
- b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.

28.1. Sementi di *Medicago sativa* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, oppure
- b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.

28.2. Sementi di *Medicago sativa* L.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* Davis et al., oppure
- b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, e che:
  - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., oppure
  - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
  - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%,
  - che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *Insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
  - che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina

29. Sementi di Phaseolus L.

Constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure
- b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.

30.1. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus L'imbballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine Raf., e relativi ibridi

---

(176) Punto così sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/36/CE*.

## Parte B

### Requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento in alcune zone protette di vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari	Zone protette
1. Legname conifere (Coniferales)	di Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7:  a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kilndried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) <sup>(177)</sup>
2. Legname conifere (Coniferales)	di Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1:  a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh, oppure c) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	IRL, UK
3. Legname conifere (Coniferales)	di Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2:  a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui	IRL, UK

l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

4. Legname diFermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2,EL, F (Corsica), IRL, UK (Coniferales) 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2:
- a) il legno è scortecciato, oppure
  - b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips amitinus* Eichhof, oppure
  - c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
5. Legname diFermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2,EL, IRL, UK (N- IRL, isola di conifere 1.3, 1.4, 1.5, e 7 e all'allegato IV. B. 1, 2, 3 e 4: Man)
- a) il legno è scortecciato, oppure
  - b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips cembrae* Heer, oppure
  - c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
6. Legname diFermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2,IRL, CY, UK (Coniferales) 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4 e 5: (N-IRL, isola di Man)<sup>(178)</sup>
- a) il legno è scortecciato, oppure
  - b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips sexdentatus* Börner, oppure
  - c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
- [6.1. Legname diFermi restando i requisiti applicabili, a seconda, dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2,IRL, UK (N- IRL, isola di conifere 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Man e Jersey)]<sup>(179)</sup> (Coniferales)
- a) il legno è scortecciato, oppure
  - b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Pissodes* spp. (specie europee), oppure
  - c) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
- [6.2. Legname diFermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2,F (Corsica)]<sup>(180)</sup> conifere 1.3, 1.4, 1.5 e 7 all'allegato IV B 4: (Coniferales)
- a) il legno è scortecciato, oppure
  - b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Matsucoccus feytaudi* Duc.
- 6.3. Legname dia) Il legname è scortecciato CZ, [DK]<sup>(182)</sup>, EL, (Creta, Castanea Mill.<sup>(181)</sup> Lesbo) IRL, S, UK (esclusa l'Isola di Man).
- oppure
  - b) constatazione ufficiale che il legname:
    - i) è originario di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. oppure
    - ii) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in

materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

(177) Testo inizialmente sostituito dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001, successivamente sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE* e da ultimo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2005/16/CE*.

(178) Testo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(179) Punto 6.1 soppresso dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001.

(180) Punto 6.2 soppresso dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*.

(181) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(182) Termine soppresso dall'allegato della *direttiva 2007/41/CE*.

<b>Vegetali, prodotti vegetali e altre voci</b>	<b>Requisiti particolari</b>	<b>Zone protette</b>
7. Vegetali di <i>Abies Mill.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Picea</i> Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di <i>EL</i> , <i>IRL</i> , <i>UK</i> <i>A. Dietr.</i> , <i>Pinus L.</i> e <i>Pseudotsuga Carr.</i> , di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato (Irlanda del Nord, altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei IV A II 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne Isola di Man e frutti e delle sementi da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán. Jersey) <sup>(183)</sup>		
8. Vegetali di <i>Abies Mill.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Picea</i> Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di <i>EL</i> , <i>IRL</i> , <i>UK</i> <i>A. Dietr.</i> , e <i>Pinus L.</i> di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.		
9. Vegetali di <i>Abies Mill.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Picea</i> Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di <i>IRL</i> , <i>UK</i> <i>A. Dietr.</i> , <i>Pinus L.</i> e <i>Pseudotsuga Carr.</i> , di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei B II 4 e 5 e all'allegato IV B 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di frutti e delle sementi produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer.		
10. Vegetali di <i>Abies Mill.</i> , <i>Larix Mill.</i> , Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di <i>EL</i> , <i>F</i> (Corsica), <i>Picea A. Dietr.</i> , e <i>Pinus L.</i> di altezza di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV <i>IRL</i> , <i>UK</i> superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo delle sementi di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.		

(183) Testo inizialmente sostituito dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001, successivamente sostituito dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE* e da ultimo così sostituito dall'allegato della *direttiva 2005/16/CE*.

<b>Vegetali, prodotti vegetali e altre voci</b>	<b>Requisiti particolari</b>	<b>Zone protette</b>
---	------------------------------	----------------------

11. Vegetali di *Abies Mill.*, *Larix* Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui *EL*, *IRL*, *UK* (N-

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e IRL, isola di Pseudotsuga Carr., di altezza all'allegato IV B 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è Man) superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi indenne da Ips cembrae Heer.

12. Vegetali di Abies Mill., Larix Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui IRL, CY, UK (N-Mill., Picea A. Dietr., e Pinus L. di all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 IRL, isola di altezza superiore a 3 m, ad all'allegato IV B 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è Man) (184) eccezione dei frutti e delle sementi indenne da Ips sexdentatus Börner.

[13. Vegetali di Abies Mill., Larix Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui IRL, UK (N-IRL Mill., Picea A. Dietr., e Pinus L., ad all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e isola di Man e eccezione dei frutti e delle sementi all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11 e 12, constatazione ufficiale che il luogo di produzione Jersey)] (185) è indenne da Pissodes spp. (specie europee).

14.1. Corteccia di conifere [Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4] (186), EL, IRL, UK (Coniferales), separata dal tronco constatazione ufficiale che la partita: (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) (187)

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Dendroctonus micans Kugelan.

14.2. Corteccia di conifere Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, EL, F (Corsica), (Coniferales), separata dal tronco constatazione ufficiale che la partita: IRL, UK (188)

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof.

14.3. Corteccia di conifere Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1 e EL, IRL, UK (N-Coniferales), separata dal tronco 14.2, constatazione ufficiale che la partita: IRL, isola di Man) (189)

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer.

14.4. Corteccia di conifere Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4] EL, IRL, UK (Coniferales), separata dal tronco (190) e all'allegato IV B 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita:

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Ips duplicatus Sahlberg.

14.5. Corteccia di conifere Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4] IRL, CY, UK (N-Coniferales), separata dal tronco (191) e all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita: IRL, isola di Man) (192)

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Börner.

14.6. Corteccia di conifere Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4] IRL, UK (Coniferales), separata dal tronco (193) e all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita:

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer.

[14.7. Corteccia di conifere Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4 e F (Corsica)] (194) (Coniferales), separata dal tronco all'allegato IV B 14.2, constatazione ufficiale che la partita:

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Matsucoccus feytaudi Duc.

[14.8. Corteccia di conifere Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4 e IRL, UK (N-IRL Coniferales), separata dal tronco all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6, constatazione ufficiale che la isola di Man e partita: Jersey)] (195)

- a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure
- b) è originaria di zone notoriamente indenni da Pissodes spp. (specie europee).



(189) L'allegato della *direttiva 2004/102/CE* ha disposto che nel presente punto i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale fossero soppressi. Tale modifica non è qui riportata perché non corrispondente con il testo da modificare.

(190) Termini soppressi dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(191) Termini soppressi dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(192) Testo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al *trattato 16 aprile 2003*.

(193) Termini soppressi dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(194) Punto 14.7 soppresso dall'allegato della *direttiva 2002/28/CE*.

(195) Punto 14.8 soppresso dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001.

(196) Punto aggiunto dall'allegato della *direttiva 2004/102/CE*.

(197) Testo inizialmente sostituito dall'allegato della *direttiva 2001/33/CE*, a decorrere dal 22 maggio 2001 e successivamente così sostituito dall'allegato della *direttiva 2003/47/CE*.

## L. 2 aprile 1968, n. 451 <sup>(1)</sup>.

### Restituzione dell'I.G.E. alla esportazione dei fiori e piante ornamentali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 1968, n. 104.

1. I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'art. 18 della *legge 19 giugno 1940, n. 762* <sup>(2)</sup>, e successive modificazioni.

(2) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 9 gennaio 1940, n. 2.

2. La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla *legge 31 luglio 1954, n. 570* e successive modificazioni ed integrazioni.

### Tabella dei prodotti per la cui esportazione è consentita la restituzione dell'imposta generale sull'entrata nella misura, rispettivamente, del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento e per la cui importazione dovuta l'imposta di conguaglio nella stessa misura

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Aliquota d'imposta	Da restituirsi	Da conguagliare
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.	2,40	2,40	
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, marschi erbacei, bicheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03.	1,20	1,20	

## **D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 <sup>(1)</sup>.**

**Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 137.

(2) Vedi, anche, il D.M. 9 agosto 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/56/CE, del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 17 recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/56/CE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto 31 gennaio 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996;

Visto il decreto 14 aprile 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali recante recepimento delle direttive della Commissione 93/49/CEE del 29 giugno 1993, 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

## 1. *Campo di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della *direttiva 98/56/CE* del Consiglio del 20 luglio 1998, si applicano alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio del 9 dicembre 1996, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio recate dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, e successive modificazioni, e le norme concernenti lo stato fitosanitario recate dal decreto 31 gennaio 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, purché identificati come tali ed isolati dagli altri materiali di moltiplicazione.

## 2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «materiali di moltiplicazione»: i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale risultante è destinata ad un'ulteriore commercializzazione;

b) «moltiplicazione»: riproduzione vegetativa o con altri mezzi;

c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;

d) «commercializzazione»: la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita e ogni altra forma di trasferimento;

e) «organismo ufficiale responsabile»: i servizi fitosanitari regionali di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536*;

f) «lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

### 3. *Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli *articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE*.

### 4. *Requisiti dei materiali di moltiplicazione.*

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell'articolo 5, solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversità genetica.

3. I materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione devono:

a) essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurre la possibilità di utilizzazione;

b) essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualità come materiali di moltiplicazione;

c) avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione;

d) nel caso delle sementi, avere una capacità germinativa soddisfacente;

e) se commercializzati con un riferimento alla varietà di cui all'articolo 8, avere un'identità e una purezza varietale soddisfacenti.

4. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato.

5. I materiali di moltiplicazione degli agrumi devono inoltre:

a) derivare da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;

b) essere stati controllati risultando sostanzialmente esenti dai sintomi di detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

c) in caso di innesto, essere stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi.

6. I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresì, derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.

#### **5. Fornitori.**

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i fornitori devono essere iscritti nei registri dei produttori di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536*, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del decreto 31 gennaio 1996.

2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, l'organismo ufficiale responsabile è tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1.

3. Il comma 1 non si applica ai fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse. Tali fornitori devono comunque osservare le altre disposizioni del presente decreto.

#### **6. Obblighi dei fornitori.**

1. I fornitori che esercitano attività di produzione dei materiali di moltiplicazione devono:

a) identificare e controllare i punti critici del processo di produzione che influenzano la qualità dei materiali;

b) conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui alla lettera a);

c) prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio con impianti e conoscenze specialistiche adeguati, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

d) assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la produzione.

2. Qualora nell'azienda di un fornitore di materiali di moltiplicazione si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nel decreto 31 gennaio 1996 o in altra disposizione adottata a norma dell'articolo 3, comma 2, il fornitore medesimo informa l'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure da questo stabilite.

3. I fornitori registrati devono conservare per almeno dodici mesi un registro delle vendite e degli acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione commercializzati.

4. I fornitori devono consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso a tutti i locali dell'azienda per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni nonché per il controllo dei registri di cui al comma 3 e dei relativi documenti.

#### **7. Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione.**

1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti. Materiali di moltiplicazione di diversi lotti possono essere commercializzati in un'unica consegna, purché il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine dei singoli lotti.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, i materiali di moltiplicazione commercializzati sono accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore rispondente alle modalità che saranno indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.

#### **8. Identificazione varietale.**

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varietà solamente nel caso in cui la varietà stessa abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sia ufficialmente protetta da una privativa per i ritrovati vegetali ai sensi delle disposizioni relative alla protezione di nuove varietà di cui al *regolamento (CE) 2100/94* del Consiglio, del 27 luglio 1994, e al *decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455*;

b) sia registrata ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*;

c) sia comunemente nota;

d) sia iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tale elenco è elaborato conformemente alle linee direttrici internazionali adottate, laddove applicabili. L'elenco è reso accessibile, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile.

2. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varietà, il fornitore evita qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.

#### **9. Importazione da Paesi terzi.**

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, adotta le misure per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea relative al riconoscimento delle condizioni di equivalenza per i materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i fornitori possono importare materiali di moltiplicazione da Paesi terzi purché assicurino, prima dell'importazione stessa, che tali materiali presentano garanzie equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle dei materiali di moltiplicazione disciplinati dal presente decreto, in particolare per quanto riguarda la qualità, l'identificazione e gli aspetti fitosanitari.

3. L'importatore ha l'obbligo di notificare all'organismo ufficiale responsabile l'elenco dei materiali importati a norma del comma 2 e di conservare i documenti che provano l'esistenza del contratto con il fornitore del Paese terzo.

#### **10. Misure di controllo.**

1. L'organismo ufficiale responsabile garantisce l'osservanza delle disposizioni del presente decreto mediante controlli sui fornitori e sulle loro aziende da effettuare:

a) periodicamente per i fornitori registrati;

b) a campione per i fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita dei materiali di moltiplicazione.

2. L'organismo ufficiale responsabile, nel corso degli accertamenti di cui al comma 1, può prelevare campioni per verificare se il processo produttivo e i materiali di moltiplicazione ottenuti sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

3. Qualora l'organismo ufficiale responsabile, all'esito del controllo di cui al comma 1 o all'esito delle prove di cui all'articolo 11, constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi requisiti previsti dal presente decreto prescrive al fornitore misure correttive appropriate o, qualora ciò non sia possibile, ne vieta la commercializzazione nel territorio comunitario.

4. L'organismo ufficiale responsabile revoca le misure adottate a norma del comma 3 quando accerta che i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5. L'organismo ufficiale responsabile provvede al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori cui possono rivolgersi i fornitori per l'analisi dei campioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

#### **11. Armonizzazione dei metodi di controllo.**

1. Ai fini dell'adozione in sede comunitaria di decisioni in ordine all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali notifica alla Commissione europea i risultati delle prove o delle analisi su campione effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni comunitarie. Le prove possono riguardare anche materiali importati da Paesi terzi.

2. Le prove e le analisi effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per la verifica della conformità di cui al comma 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## **12. Sanzioni.**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, commi 2 e 4, e all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6, all'articolo 6, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

## **13. Norme transitorie.**

1. I fornitori ed i laboratori autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*, hanno l'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.

2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato *decreto legislativo n. 535 del 1992*.

## **14. Disposizioni finanziarie.**

1. Le spese per le attività degli organismi ufficiali responsabili finalizzate all'iscrizione dei fornitori nei registri dei produttori ai sensi dell'articolo 5 e quelle per le attività dirette al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori a norma dell'articolo 10, comma 5, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità stabilite con disposizioni regionali.

2. Le spese per i controlli di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, sono a carico dei fornitori, secondo modalità stabilite con disposizioni regionali.

## **15. Abrogazioni.**

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*, è abrogato ad eccezione dell'articolo 10.

## **D.M. 14 aprile 1997 <sup>(1)</sup>.**

**Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1997, n. 126, S.O. Atto di recepimento della *direttiva 93/49/CEE*, della *direttiva 93/63/CEE* e della *direttiva 93/78/CEE*.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 91/682/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536*, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Vista la *direttiva n. 93/49/CEE* della Commissione del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva n. 91/682/CEE Consiglio;

Vista la *direttiva n. 93/63/CEE* della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 91/682/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la *direttiva n. 93/78/CEE* della Commissione del 21 settembre 1993 recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi della varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 91/682/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991;

Visto l'art. 5 della *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, a norma del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*;

Decreta:

### **Articolo 1**

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alla specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.

## **Articolo 2**

### *Deroghe al campo di applicazione*

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate dalla *direttiva 77/93/CEE* e successive modificazioni.

## **Articolo 3**

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute;

b) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante ornamentali, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali;

c) «piante ornamentali»: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate <sup>(2)</sup>;

d) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali o le piante ornamentali: riproduzione, produzione, conservazione e/o condizionamento e commercializzazione;

e) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

f) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

g) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali o di piante ornamentali;

h) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536*;

i) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

- l) «ispezione ufficiale» l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;
- m) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
- n) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;
- o) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 9 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*, che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione;
- p) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati.
- (2) Lettera così modificata dall'art. 1 del *D.M. 25 novembre 1997* (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998, n. 6).

#### **Articolo 4**

##### *Requisiti di commercializzazione*

1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfatti i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.
2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'art. 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.
3. Fatte salve le disposizioni della *direttiva 77/93/CEE*, il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

#### **Articolo 5**

##### *Requisiti fitosanitari dei materiali*

1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come pianta ornamentale; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato II del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati.
2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al comma precedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.
3. Per il materiale di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a) deve derivare da materiale iniziale che previo controllo non abbia rilevato alcuna presenza di virus, organismi virus-simili o malattie elencati nell'allegato II;

b) deve essere controllato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e deve apparire sostanzialmente privo di sintomi di detti virus, organismi virus-simili o malattie;

c) in caso di innesto, dev'essere innestato su portainnesti che non siano sensibili ai viroidi.

4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni: il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che, previo controllo in fase di crescita, sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie, nonché dei relativi sintomi ai sensi del comma 1, e in particolare di quelli elencati nell'allegato II.

## **Articolo 6**

### *Requisiti fenologici dei materiali*

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta ornamentale o come materiale di moltiplicazione. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici, gli steli e le foglie.

2. Le sementi, i bulbi ed i bulbilli, devono possedere, oltre i requisiti di cui al comma 1, anche una facoltà germinativa soddisfacente.

## **Articolo 7**

### *Requisiti di identità varietale*

1. Il materiale deve essere commercializzato con un riferimento alla varietà, oppure al gruppo di piante cui appartiene.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al comma 1 devono essere:

a) comunemente note e protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali, o iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 10 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535* o in analogo registro comunitario o di uno Stato membro;

b) oppure, iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.

3. Gli elenchi di cui alla lettera b) del comma precedente devono essere accessibili all'Organismo ufficiale competente e devono contenere:

a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;

b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di riproduzione applicato;

c) le descrizioni della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente a quanto indicato in allegato III, per i generi e le specie ivi indicati;

d) le indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti.

I punti b) e d) del presente comma non si applicano ai fornitori la cui attività si limiti alla commercializzazione del materiale.

Ciascuna varietà deve essere descritta utilizzando, ove possibile, la denominazione assunta in altri Stati membri, conformemente agli orientamenti internazionali adottati.

4. Il materiale deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se opportuno, del gruppo di piante cui appartiene e, se commercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo il comma 2, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

5. Riguardo alle varietà comunemente note, di cui al comma 2, lettera a), il fornitore deve utilizzare la denominazione ufficiale della varietà.

6. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o che siano già registrate ufficialmente ai sensi del comma 2, lettera a), si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.

7. Riguardo a varietà iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, conformemente al comma 2, lettera b), i requisiti di cui al comma 1 concernenti la varietà devono fondarsi sulle descrizioni dettagliate contenute negli elenchi tenuti dai fornitori.

8. La domanda di iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 10 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*, deve essere presentata conformemente all'allegato IV, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali (U.P.O.V.).

9. Quanto previsto dai commi precedenti non comporta per l'organismo ufficiale alcun obbligo, quando l'aspetto varietale non è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all'allegato III.

## **Articolo 8**

### *Obblighi del fornitore*

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale competente;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente;

c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonché dei relativi documenti;

d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

la semina, il trapianto, l'invasamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

la conformità alle disposizioni della *direttiva 77/93/CEE*;

il piano ed il metodo di coltivazione;

le cure colturali generali;

le operazioni di moltiplicazione;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'imballaggio;

l'immagazzinamento;

il trasporto;

l'amministrazione;

e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché

tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

2. I registri di cui alla lettera e) devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

3. I dati relativi al comma 1, lettera e), primo trattino, possono essere riportati nel registro previsto dalle norme applicative della *direttiva 77/93/CEE*. Tutta la documentazione di cui al primo comma lettera e) deve essere conservata per almeno un anno dalla cessione dei relativi vegetali.

4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella *direttiva 77/93/CEE* o la presenza, in un quantitativo tale da pregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II, il fornitore ne informa immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.

5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale competente.

## **Articolo 9**

### *Accreditamento del fornitore*

1. Il fornitore che intende esser accreditato deve presentare apposita domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportato nell'allegato V. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536*, può essere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato V. Qualora il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, non appena acquisito.

2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti ad dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui, rispettivamente, all'art. 6 ed all'art. 8 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*.

3. Il servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento ed accertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalità come riportato nell'allegato VI e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cui all'allegato VII, provvede all'accREDITAMENTO del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di quattro cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandone comunicazione all'interessato.

## **Articolo 10**

### *Accreditamento dei laboratori*

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, inoltrata attraverso il servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi del presente decreto, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi almeno le apparecchiature diagnostiche indicate nell'allegato VIII ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al comma precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato IX, devono essere allegati:

curriculum del personale tecnico-scientifico;

elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;

eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.

3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

## **Articolo 11**

### *Obblighi dell'organismo ufficiale competente*

1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta, se del caso, che i metodi elaborati ed applicati dal fornitore per controllare i punti critici di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), siano sempre validi, facendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;

b) affidabilità di tali metodi;

c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;

d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso dei laboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento;

b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;

d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 9 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*.

4. L'organismo ufficiale competente provvede affinché i materiali siano oggetto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggio onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro trenta giorni dal ricevimento, alla loro trasmissione al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, corredate di una relazione sul possesso dei requisiti richiesti, sulle apparecchiature e sulla professionalità del personale.

6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni, almeno una volta l'anno, nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e trasmettono al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni.

## **Articolo 12**

### *Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale*

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali sono tenuti in partite separate.

2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

## **Articolo 13**

### *Documento di commercializzazione*

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente in partite sufficientemente omogenee.

2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della sua commercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione conforme alle indicazioni previste all'allegato X, rilasciato dal fornitore.

3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

4. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante, ai sensi della *direttiva 77/93/CEE*, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento di commercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.

5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

denominazione dell'azienda fornitrice;

denominazione botanica;

varietà.

6. I piccoli coltivatori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunque corredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente.

## **Articolo 14**

### *Divieto di restrizioni commerciali*

1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sono soggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

## **Articolo 15**

### *Importazioni da Paesi terzi*

1. Fatte salve le disposizioni della *direttiva 77/93/CEE*, l'importazione di materiali da paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante ornamentali prodotte in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.

3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinati Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.

## **Articolo 16**

### *Disposizioni per l'organismo ufficiale*

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previste all'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

## **Articolo 17**

### *Prove ed analisi di verifica sul materiale*

1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto, anche nel settore fitosanitario.

2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività trasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, secondo le modalità da questo emanate.

### **Articolo 18**

#### *Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535*.

### **Articolo 19**

#### *Norme transitorie*

1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro il 31 gennaio 1998 alle disposizioni in esso contenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato VI si ritengono soddisfatti<sup>(3)</sup>.

2. Il materiale prodotto nelle campagne precedenti l'entrata in vigore del presente decreto può essere commercializzato, fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, anche se non è stato sottoposto alle procedure di controllo previste. In tal caso è fatto obbligo di indicare sul documento di commercializzazione la campagna di produzione del materiale stesso.

(3) Comma così modificato dall'art. 1 del *D.M. 25 novembre 1997* (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998, n. 6). Successivamente il *D.M. 16 febbraio 1998* (Gazz. Uff. 17 marzo 1998, n. 63) ha disposto che l'applicazione del presente decreto venga sospesa per un periodo ulteriore di sessanta giorni, nei confronti dei fornitori che non si siano potuti adeguare a dette misure.

#### **Allegati**<sup>(4) (5)</sup>

(4) Si omettono gli allegati.

(5) Gli allegati sono stati modificati dall'art. 1 del *D.M. 25 novembre 1997* (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998, n. 6).